

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

577° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	13
2 ^a - Giustizia	»	46
3 ^a - Affari esteri	»	55
5 ^a - Bilancio	»	56
6 ^a - Finanze e tesoro	»	61
7 ^a - Istruzione	»	65
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	74
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	78
11 ^a - Lavoro	»	79
12 ^a - Igiene e sanità	»	81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	94

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e Speciale infanzia	<i>Pag.</i>	7
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	»	12

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	96
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	»	99
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	100

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	»	106
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	107
<i>Materia d'infanzia e minori - Pareri</i>	»	110

<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag.</i>	111
-------------------------------	-------------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
CREMA

La seduta inizia alle ore 15,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Esame del seguente documento:

(Doc. IV-ter, n. 9) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Antonio Domenico Pasinato, per il reato di cui agli articoli 81 e 594, primo comma, del codice penale (ingiuria)

Il PRESIDENTE comunica che in data 24 marzo 2005 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il Doc. IV-ter, n. 9, concernente la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al senatore Antonio Domenico Pasinato con riferimento al procedimento penale n. 63/03 mod. 16 bis pendente nei suoi confronti a Bassano del Grappa.

Il giudice di pace, nel corso di un dibattimento penale, ha ritenuto di non accogliere l'eccezione di insindacabilità delle dichiarazioni contestate al senatore Antonio Pasinato; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha trasmesso al Senato copia degli atti, richiedendo se i fatti rientrano sotto la copertura dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il procedimento ha origine dal ricorso immediato proposto dal signor Stefano De Cecchi contro il senatore Pasinato, al quale si contesta il reato di ingiuria aggravata per alcune dichiarazioni rese il 30 dicembre 2002 nella seduta del Consiglio comunale di Cassola (VI), presieduta dal Pasinato nella sua veste di sindaco. Con la presentazione del ricorso il De Cecchi si è costituito parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni morali subiti.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore PASINATO.

Gli pongono domande i senatori MANZIONE e CASTAGNETTI.

Congedato il senatore Pasinato, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI

2^a (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

RIUNITE

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

1^a Seduta

*Presidenza del Presidente della Commissione
speciale in materia di infanzia e di minori*

BUCCIERO

La seduta inizia alle ore 20,55.

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CENTARO (FI), relatore per la Commissione giustizia, il quale rileva in via generale come le disposizioni del disegno di legge in titolo siano volte ad apprestare una specifica disciplina processuale relativa ai procedimenti in materia di potestà genitoriale di cui al titolo nono del libro primo del codice civile, nonché una specifica disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio nei predetti procedimenti e in quelli per l'adozione dei minori di cui alla legge n. 184 del 1983, consentendo così che, con riferimento a questi ultimi, possa trovare finalmente attuazione una delle principali novità della legge n. 149 del 2001 che ha riformato la disciplina della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo l'obbligo dell'assistenza legale dei minori, dei genitori e dei parenti eventualmente coinvolti.

Passando più specificamente all'articolo 1 del disegno di legge, tale disposizione prevede che nei procedimenti di cui alla legge n. 184 del

1983, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2, della predetta legge, gli interessati vengono invitati a nominare un difensore di fiducia e avvertiti che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio. Il già menzionato avviso prevederà anche un'informazione circa le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La disposizione prevede poi che la scelta del difensore d'ufficio debba essere effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che abbia efficacia dal momento della nomina e che venga meno automaticamente con la comunicazione della nomina di un difensore di fiducia. Relativamente all'articolo in questione il relatore ritiene che un aspetto problematico delle previsioni in esso contenute sia sicuramente rappresentato dall'inciso inserito nel comma 1 per effetto del quale si richiede, per l'applicabilità della nuova normativa, che nei procedimenti in materia di adozione debbano essere coinvolte più parti private mentre, ad una prima valutazione, non si vede per quale motivo la nuova normativa in tema di gratuito patrocinio e difesa d'ufficio non debba trovare applicazione anche qualora vi sia un'unica parte privata.

Passando agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge questi prevedono un procedimento civile speciale per i provvedimenti in materia di potestà genitoriale, stabilendo in particolare che tali provvedimenti sono chiesti con ricorso che può essere proposto anche verbalmente innanzi al Tribunale. Viene poi definito il contenuto del ricorso e previsto che, entro tre giorni dal deposito dello stesso, il Presidente nomini il giudice istruttore e fissi l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, nominando al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta a titolo gratuito in ogni stato e grado del giudizio, figura quest'ultima in merito alla quale sembrerebbe in ogni caso auspicabile un'ulteriore riflessione che consenta di metterne a fuoco in modo più nitido il ruolo e le caratteristiche. Si prevede poi che in caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente del tribunale possa adottare provvedimenti provvisori temporanei immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore. Per quanto riguarda tali provvedimenti, all'udienza di prima comparizione delle parti gli stessi possono essere confermati o revocati dal giudice, stabilendosi in particolare che la mancata conferma degli stessi ne comporti l'inefficacia. Si prevede altresì che nel corso del giudizio il giudice possa adottare con ordinanza provvedimenti provvisori dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono un'efficacia con la pronuncia della sentenza che chiude il giudizio di primo grado ai sensi del nuovo articolo 337-*quinquies*, terzo comma, del codice civile, introdotto anch'esso dal disegno di legge in esame. Si prevede inoltre che avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice possa essere proposta istanza di modifica o di deroga al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati. A quest'ultimo proposito non può non osservarsi come sa-

rebbe sistematicamente più opportuno uno specifico rinvio alla previsione contenuta nell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, così da assicurare che del collegio non possa far parte il giudice che ha adottato i provvedimenti in questione.

Per quanto riguarda la legittimazione il nuovo articolo 337 del codice civile prevede che la legittimazione attiva spetti al pubblico ministero, ai genitori, al minore, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore. La legittimazione passiva spetta invece al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore. Al riguardo, non può non sottolinearsi come suscitò perplessità la nozione di «rapporti significativi con il minore» per il carattere inevitabilmente vago che contraddistingue l'espressione «significativi» e che rischia, pertanto, di determinare non trascurabili problemi pratici in sede processuale. Ancora con riferimento al nuovo articolo 337 del codice civile va sottolineata l'improprietà del termine «costituitisi» utilizzato nel sesto comma, essendo la costituzione della parte un'attività tecnica che nel caso di specie non può prescindere dall'assistenza di un difensore.

Passando al procedimento descritto nel nuovo articolo 337-*ter* del codice civile, va sottolineato come si preveda che il giudice possa procedere anche d'ufficio nella ricerca delle prove e come lo stesso debba decidere nell'esclusivo interesse del minore anche in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Se il giudice ammette le prove d'ufficio, lo stesso deve avvertire sotto pena di nullità le parti della data della loro assunzione, salvo che in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. La posizione delle parti è comunque salvaguardata dalla facoltà delle stesse di replicare entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'assunzione dell'atto, del quale possono estrarre copia dal fascicolo processuale. È prevista anche la possibilità dell'audizione protetta del minore e ciò completa un quadro complessivo che, allo stato, sembra potersi ritenere equilibrato e suscettibile di conciliare adeguatamente le diverse esigenze in rilievo nei procedimenti in questione.

Il nuovo articolo 337-*quinquies* del codice civile disciplina la fase della decisione e, al riguardo, il relatore richiama l'attenzione soprattutto sulle esigenze di un adeguato approfondimento degli aspetti problematici connessi con la specifica disciplina della immediata esecutività delle sentenze contenuta negli articoli in questione.

Il relatore conclude infine il suo intervento con un breve cenno alle previsioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge.

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori sul provvedimento in esame, dopo aver rilevato preliminarmente che il disegno di legge in titolo incide esclusivamente su un settore specifico del diritto di famiglia, prospetta l'opportu-

nità di operare una revisione organica e complessiva dell'intera materia in questione.

Il testo normativo in esame, pur presentando diversi risvolti positivi, va ulteriormente perfezionato riguardo a taluni profili.

È in particolare condivisibile l'esclusione del rito camerale relativamente alle fattispecie in questione, atteso che siffatta procedura, di carattere abbreviato, non risulta pienamente compatibile con la delicatezza della materia di cui trattasi.

Può essere valutata positivamente – prosegue il relatore – la disposizione contemplata all'articolo 3, comma 1, primo capoverso, la quale preclude all'organo giudicante la possibilità di attivare le azioni giurisdizionali in questione, limitandosi ad attribuire al pubblico ministero tale legittimazione – nonché ad altri soggetti indicati in tale norma –. Andrebbe tuttavia specificata in maniera più puntuale la nozione di rapporti «significativi» prevista nel sopracitato articolo 3, comma 1, atteso che la stessa risulta piuttosto indefinita e suscettibile quindi di ingenerare dubbi in sede interpretativa.

È invece condivisibile la scelta di attribuire la competenza in ordine ai profili giudiziari in questione a un organo diverso dal giudice tutelare, in quanto i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983 attengono a rapporti giuridici intercorrenti tra maggiorenni e minorenni e conseguentemente non si adattano pienamente alle caratteristiche strutturali del giudice tutelare stesso.

Riguardo alle modalità formali di proposizione della domanda giudiziale, di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in titolo, risulta inopportuna la disposizione normativa contemplata al secondo periodo del primo capoverso, che consente la proposizione del ricorso anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale.

Parimenti sono ravvisabili profili di criticità in ordine al ruolo del difensore d'ufficio e del curatore rispetto ai procedimenti in questione, non essendo chiaramente e puntualmente individuati i compiti di tali soggetti.

Riguardo alla facoltà di audizione del minore – prosegue il relatore – è difficile ipotizzare l'adeguato espletamento tale attività processuale senza un preventivo avviso al minore stesso, relativamente alle situazioni sulle quali dovrà relazionare.

Sono infine ravvisabili carenze in ordine alle modalità di assunzione delle prove prefigurate nell'ambito del disegno di legge in titolo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame è finalizzato a colmare una lacuna normativa, auspicando che l'*iter* di approvazione dello stesso si concluda in tempi celeri.

Sono tuttavia ravvisabili profili di criticità in ordine all'attribuzione al giudice del compito di nominare il difensore d'ufficio, atteso che tale ultima figura dovrebbe rivestire un ruolo il più possibile autonomo rispetto alle prassi «comportamentali» dei singoli tribunali minorili – non sempre omogenee –. Sarebbe quindi auspicabile che la nomina dei difensori d'uf-

ficio venisse effettuata di concerto col consiglio dell'ordine e attraverso modalità procedurali tali da fornire idonee garanzie di obiettività.

Sarebbe inoltre preferibile predisporre un distinto elenco dei difensori d'ufficio, relativamente alla materia dell'adottabilità, la quale presenta caratteristiche specifiche e differenziate rispetto ad altri settori in cui è previsto l'intervento di tale figura processuale.

Il senatore Antonino CARUSO (AN), dopo aver fatto presente che, in attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti di cui trattasi, si sono succeduti nel tempo diversi decreti-legge – che hanno di volta in volta prorogato il termine di vigenza della disciplina transitoria – prospetta la necessità di completare l'*iter* procedurale del disegno di legge in titolo entro la fine della legislatura in corso. Peraltro, i tempi necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame risulteranno presumibilmente più lunghi rispetto al termine finale contemplato dal decreto-legge n. 158 del 2004 – ossia il 30 giugno 2005 – e conseguentemente sarebbe opportuno che il Governo provvedesse ad introdurre con apposito decreto un'ulteriore proroga, almeno fino al 31 dicembre 2005, al fine di consentire al Parlamento di completare prima di tale data l'esame del disegno di legge in titolo.

Rileva inoltre che l'originario testo del disegno di legge governativo risultava maggiormente congruo e coerente rispetto all'attuale versione del provvedimento, conseguente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – specie per quel che concerne la disposizione normativa contemplata all'articolo 1 dello stesso – riservandosi comunque di intervenire ulteriormente in maniera più dettagliata nel corso della discussione generale.

Il presidente BUCCIERO, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore Caruso relativamente alla opportunità di un ulteriore provvedimento governativo di proroga del termine finale inerente alla disciplina transitoria in questione – almeno fino al 31 dicembre 2005 – necessario al fine di consentire al Parlamento la possibilità concreta di completare l'*iter* di approvazione del disegno di legge n. 3048 prima di tale scadenza, prospetta preliminarmente l'opportunità di adottare la tecnica legislativa della novellazione anche in relazione alle fattispecie contemplate all'articolo 1, riservandosi comunque di intervenire in maniera più ampia sul disegno di legge in titolo nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,50.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE**6^a (Finanze e tesoro)****10^a (Industria, commercio e turismo)**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

13^a Seduta*Presidenza del Presidente della 6^a Commissione***PEDRIZZI***La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PEDRIZZI, apprezzate le circostanze, avverte che la discussione generale proseguirà nella seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 8,30, rinviando pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

510^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Bonaiuti e per l'interno D'Alì e Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(3400) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)*

Il relatore MALAN (*FI*) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 63 volto, da un lato, a potenziare e ottimizzare l'attività del Governo in materia di politiche del Mezzogiorno, ampliando il ruolo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e dall'altro a realizzare un più efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale.

Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore VITALI (*DS-U*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, osservando che l'istituzione di un Ministro per il coordinamento e la verifica degli interventi nel Mezzogiorno corrisponde esclusivamente all'esigenza politica di reagire alla grave sconfitta elettorale subita dai partiti della maggioranza in occasione della consultazione per il rinnovo dei Consigli regionali e l'elezione dei presidenti di Regione.

Inoltre, il decreto-legge n. 63 reca ancora una volta disposizioni del tutto eterogenee, in contrasto quindi con la legislazione vigente in materia di decretazione d'urgenza.

Il senatore MAGNALBÒ (AN) invita il Governo a chiarire il significato della norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in base al quale verrebbero utilizzate le strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze. A suo avviso, dovrebbe essere esplicitamente escluso il ricorso all'attività di Sviluppo Italia Spa il cui amministratore delegato, come denunciato in altre occasioni, continua a operare in una condizione di grave conflitto di interessi.

Il sottosegretario BONAIUTI si riserva di rispondere al quesito del senatore Magnalbò nel corso dell'esame in sede referente.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(3400) Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore
(Esame e rinvio)

Il relatore MALAN (FI), dopo aver richiamato le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del provvedimento in titolo. Esso, all'articolo 1, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o da un Ministro da lui delegato, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale, nonché delle politiche di coesione con riferimento alle aree del Mezzogiorno, attraverso l'utilizzo delle strutture organizzative del Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

All'articolo 2 si stabilisce, invece, che i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali ai fini del contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il presidente PASTORE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 5 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) presenta e illustra alcuni emendamenti, pubblicati in allegato al presente resoconto, volti a recepire le specifiche condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere favorevole sugli emendamenti 1.200, 2.100, 3.100, 4.100 e 9.100, mentre sull'emendamento 5.100 si riserva di esprimere il suo avviso in una fase successiva dell'esame.

Il relatore BOSCETTO (*FI*) ritira l'emendamento 5.100, riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.200, 2.100, 3.100, 4.100 e 9.100.

Riprende, quindi, l'esame degli emendamenti già pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 12 e 13 aprile.

L'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 1.4 e 1.2 con separate votazioni sono accolti.

Il sottosegretario MANTOVANO propone una riformulazione degli emendamenti identici 1.1 e 1.100 tale da assicurare entro il 2008 l'esaurimento delle graduatorie di concorsi già indetti ed espletati.

In conformità alle indicazioni del rappresentante del Governo, i senatori MAFFIOLI (*UDC*) e FALCIER (*FI*) presentano rispettivamente gli emendamenti 1.1 (testo 2) e 1.100 (testo 2), di contenuto identico, che sono accolti con il parere favorevole del relatore.

Dopo il ritiro da parte del relatore dell'emendamento 1.0.2, con distinte votazioni, previa espressione di un parere favorevole da parte del Governo, sono accolti gli emendamenti 1.0.1, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.4 (testo 2).

Il senatore FALCIER (*FI*) ritira l'emendamento 1.0.8.

Decaduto l'emendamento 2.3 per l'assenza dei proponenti, il senatore VITALI (*DS-U*), in assenza dei proponenti, fa proprio e ritira l'emenda-

mento 2.1, accogliendo un invito rivoltogli in tal senso da parte del rappresentante del Governo. L'emendamento 2.2, anch'esso fatto proprio dal senatore Vitali in assenza dei proponenti, è respinto, mentre è accolto l'emendamento 3.4.

Gli emendamenti 3.1 e 3.8 decadono per l'assenza dei proponenti, mentre sono accolti gli emendamenti identici 3.3, 3.5 e 3.6. Anche gli emendamenti 3.7 e 3.2 decadono per l'assenza dei proponenti, mentre l'emendamento 4.2 risulta accolto.

Gli emendamenti 4.1, 6.3 e 6.2 decadono per l'assenza dei proponenti, mentre con separate votazioni sono accolti gli emendamenti 6.1 e 7.1, nonché l'emendamento aggiuntivo 7.0.1 (testo 2). Vengono respinti, invece, gli emendamenti identici 8.1 e 8.2, fatti propri dal senatore MAFIOLI in assenza dei proponenti.

Infine, il relatore BOSchetto (*FI*) presenta e illustra l'emendamento 8.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato al presente resoconto, e su invito del rappresentante del Governo lo ritira.

Il senatore LAURO (*Misto-CdL*) osserva con rammarico che il disegno di legge n. 2734, da lui presentato, recante norme in materia di sicurezza e di riorganizzazione delle Forze di polizia, pur intervenendo sulla stessa materia, non è stato connesso con il disegno di legge n. 3368.

Preannuncia, quindi, di voler presentare prima della discussione del disegno di legge in Assemblea una questione pregiudiziale; intento al quale potrebbe soprassedere se dal presidente Pastore venisse l'assicurazione che il disegno di legge n. 2734 sarà inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione.

Il presidente PASTORE sottolinea che le norme riguardanti l'organizzazione delle Forze di polizia contenute nel decreto-legge n. 45 di cui si esamina la conversione in legge, hanno una portata alquanto limitata rispetto alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 2734, motivo che ha reso inopportuna la connessione dei due provvedimenti.

Si riserva, tuttavia, di considerare l'istanza di inserire il disegno di legge n. 2734 nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, in una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione conferisce quindi al relatore Boschetto il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea, con relazione orale, sul disegno di legge n. 3368, con gli emendamenti approvati dalla Commissione – pubblicati in allegato al presente resoconto – integrati o corretti, ovvero anche ritirati da parte dello stesso relatore, secondo gli eventuali pareri sugli emendamenti della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Riprende l'esame degli emendamenti al testo del decreto-legge e al disegno di legge di conversione, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti, e dei nuovi emendamenti del relatore, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Il relatore FALCIER (*FI*) presenta e illustra gli emendamenti 1.0.100 e 1.0.200, pubblicati in allegato al presente resoconto. Illustra anche l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato al presente resoconto, che tuttavia ritira, riservandosi di presentarlo in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Invita i rispettivi presentatori a ritirare gli emendamenti 1.6, 1.3, 1.7, 1.2, 1.5 e 1.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.4.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 1.0.5 e 1.0.2, mentre si pronuncia in senso contrario sull'emendamento 1.0.1.

Sugli emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.6 e 1.0.7 si pronuncia favorevolmente e condivide l'invito del Governo a ritirare gli emendamenti da 1.0.9 a 1.0.16, presentati dal senatore Scarabosio.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere conforme a quello del relatore. Invita tuttavia a ritirare l'emendamento 1.4, il cui contenuto sarebbe assorbito dall'emendamento 1.0.2, sul quale esprime un parere favorevole, suggerendo tuttavia di riformularlo. Si pronuncia favorevolmente anche sull'emendamento 1.0.5, osservando però che la norma di cui al comma 1, lettera *a*), potrebbe suscitare un parere contrario da parte della Commissione bilancio.

Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.0.1, mentre esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.0.3, nonché sull'emendamento 1.0.4, che invita a riformulare, sostituendo le parole: «sta in giudizio» con le altre: «può stare in giudizio», e specificando che la disposizione di cui al comma 1 si applica «anche» a tutti i giudizi in corso. Sugli emendamenti da 1.0.9 a 1.0.16 ribadisce l'invito a ritirarli, propendendo piuttosto per l'emendamento 1.0.100, sul quale esprime un parere favorevole.

Infine, invita a ritirare l'emendamento 1.0.200.

Il senatore VITALI (*DS-U*) ritira gli emendamenti 1.6 e 1.7, in considerazione del fatto che il loro contenuto sarebbe assorbito dall'emendamento 1.0.2 sul quale il Governo ha espresso parere favorevole.

Il senatore MAGNALBÒ (*AN*) ritira gli emendamenti 1.3, 1.2 e 1.1.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.5, posto in votazione, è respinto, mentre l'emendamento 1.4 è dichiarato decaduto per l'assenza dei proponenti. È quindi accolto l'emendamento 1.0.5.

Il relatore FALCIER (*FI*), accogliendo il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.0.2 e lo riformula in un testo pubblicato in allegato al presente resoconto (1.0.2 testo 2), che viene poi approvato con il parere favorevole del sottosegretario D'ALÌ.

Il senatore MALAN (*FI*), in assenza del proponente, fa propri e ritira tutti gli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1 già presentati dal senatore SCARABOSIO (*FI*).

È quindi accolto l'emendamento 1.0.3 in una versione riformulata (1.0.3 testo 2). Il presidente PASTORE, recependo la proposta avanzata dal rappresentante del Governo, riformula l'emendamento 1.0.4 in un testo pubblicato in allegato al presente resoconto (1.0.4 testo 2). L'emendamento, posto in votazione, è accolto. Con distinte votazioni sono accolti anche gli emendamenti 1.0.6 e 1.0.7.

È quindi approvato l'emendamento 1.0.100 del relatore.

L'emendamento 1.0.14 (testo 2), del senatore Scarabosio, pubblicato in allegato al resoconto, in assenza del proponente è fatto proprio, e quindi ritirato, dal senatore MALAN (*FI*).

Il relatore FALCIER (*FI*) esprime un parere contrario sugli emendamenti identici 2.1 e 2.3 e sugli emendamenti anch'essi di uguale contenuto 2.2 e 2.4. Sull'emendamento 2.5 esprime un parere favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, invita i presentatori a riformularlo in modo che la disposizione si presenti non come interpretativa di una norma già esistente.

Esprime un parere favorevole anche sugli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4.

Il sottosegretario D'ALÌ esprime un parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.3, 2.2 e 2.4, mentre sull'emendamento 2.5 si rimette alla Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.1, si dichiara favorevole alla riformulazione prospettata dal relatore e osserva che la norma potrebbe avere effetti sui contenziosi già in atto.

Anche sull'emendamento 2.0.3 si rimette alla Commissione.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti identici 2.1 e 2.3 e gli emendamenti, anch'essi di identico contenuto, 2.2 e 2.4. L'emendamento 2.5 è invece accolto.

Il senatore STIFFONI (*LP*) aggiunge la sua firma all'emendamento 2.0.1 e lo riformula in un testo pubblicato in allegato al presente resoconto (2.0.1 testo 2), accogliendo i suggerimenti avanzati dal relatore. Tale emendamento, posto ai voti, è accolto. Con distinte votazioni, sono accolti anche gli emendamenti 2.0.3 e 2.0.4, quest'ultimo riformulato in un nuovo testo (2.0.4 testo 2), pubblicato con il presente resoconto.

Il relatore FALCIER (*FI*) dà conto di alcuni nuovi emendamenti aggiuntivi all'articolo 3, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Esprime quindi un parere favorevole sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.18 e 3.0.19, mentre si pronuncia negativamente sia sull'emendamento 3.1, sia su tutti i rimanenti emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 che auspica siano ritirati dai rispettivi proponenti.

Il sottosegretario D'ALÌ ritira l'emendamento 3.0.19. Esprime, quindi, un parere favorevole sull'emendamento 3.0.1. Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100 si pronuncia favorevolmente, tuttavia invitando il relatore a riformulare la disposizione in modo da limitarne l'applicazione ai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Sull'emendamento 3.0.300 si rimette alla Commissione, mentre invita a ritirare l'emendamento 3.0.200. Invita il relatore a ritirare anche l'emendamento 3.0.400 il cui contenuto, a suo avviso, è assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.2 (testo 2). Sull'emendamento 3.1 e sugli altri emendamenti aggiuntivi all'articolo 3 rivolge un invito ai presentatori affinché siano ritirati, preannunciando, in caso di mantenimento, un parere contrario.

L'emendamento 3.1, posto in votazione è respinto. Nella successiva votazione è accolto l'emendamento 3.0.1.

Accogliendo l'invito del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore VITALI (*DS-U*) ritira gli emendamenti 3.0.2, 3.0.6 e 3.0.13.

Il senatore MALAN (*FI*) ritira gli emendamenti 3.0.25, 3.0.24, 3.0.23, 3.0.27 e 3.0.28, avendoli fatti propri in assenza del senatore Scabosio.

L'emendamento 3.0.18 viene posto in votazione ed è accolto. Con successive, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.3, 3.0.11 e 3.0.22, mentre l'emendamento 3.0.4 risulta assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.0.2 (testo 2). Anche gli emendamenti 3.0.5 e 3.0.14, nonché gli emendamenti identici 3.0.15 e 3.0.26 sono respinti. Con successive separate votazioni sono respinti anche gli emendamenti 3.0.12, 3.0.10, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.21.

Il relatore FALCIER (*FI*) ritira gli emendamenti 3.0.200 e 3.0.400. Inoltre, riformula l'emendamento 3.0.100 in un testo pubblicato in allegato

al presente resoconto (3.0.100 testo 2) che, posto in votazione, è accolto. Anche l'emendamento 3.0.300 risulta accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra l'emendamento x1.0.100 e invita il presentatore dell'emendamento x1.0.1 a ritirarlo e a ripresentarlo in occasione della discussione del disegno di legge in Assemblea.

Il sottosegretario D'ALÌ invita il presentatore a ritirare l'emendamento x1.0.1. Auspica tuttavia che, in caso di ripresentazione in Assemblea, la disposizione sia riformulata in modo da precisare l'invarianza degli oneri a carico dello Stato e da prevedere la facoltà di intervenire con decreti correttivi.

Invita quindi il relatore a ritirare l'emendamento x1.0.100.

Il senatore VITALI (*DS-U*) e il senatore DEL PENNINO (*Misto-PRI*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto contrario sull'emendamento x1.0.1.

Il senatore MALAN (*FI*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento x1.0.1 e lo ritira. Anche il relatore FALCIER (*FI*), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento x1.0.100.

La Commissione conferisce quindi al relatore Falcier il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, con relazione orale, per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti nel corso dell'esame – pubblicati in allegato al presente resoconto – da integrare o correggere ovvero, eventualmente, anche da ritirare, da parte dello stesso relatore, in conformità ai pareri che la Commissione bilancio dovesse pronunciare ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3367

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.0.5**

BOSCHETTO, MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 24, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

g) spese sostenute in base agli importi attribuiti dal Ministero dell'interno per interventi nel settore della sicurezza in attuazione della delibera CIPE n. 19 del 2004.

b) al comma 68, lettera *c*), il capoverso è sostituito dal seguente:

"Art. 205-bis. - (*Contrazione di aperture di credito*). – 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

3. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non

inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno."

4. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.";

c) all'articolo 183, comma 5, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziari;"

d) all'articolo 189, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le somme derivanti dalla stipulazione di contratti di apertura di credito";

e) all'articolo 204, comma 1, dopo le parole: "prestiti obbligazionari precedentemente emessi" sono inserite le seguenti: ", a quello delle aperture di credito stipulare";

f) dopo il comma 68, è inserito il seguente:

"68-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 205-bis, comma 3, lettera f), del testo unico degli enti locali, come modificato ai sensi della lettera b) del presente comma, i criteri di determinazione della misura massima del tasso applicabile alla apertura di credito sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo provvedimento sono approvati i modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito"».

1.0.2 (testo 2)FALCIER, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-...***(Modifiche all'articolo 1, commi 21 e 22,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 21 e al comma 22 le parole: "3.000 abitanti" sono sostituite con le seguenti: "5.000 abitanti";

b) al comma 21, dopo le parole: "comunità isolate", sono soppresse le parole: "e le Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

c) al comma 22, dopo le parole: "comunità isolate", sono soppresse le parole: "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21".

2. Ferma restando la facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, sono soppresse le seguenti parole: ", da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi e apparecchi similari"».

1.0.3 (testo 2)

PASTORE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-...***(Integrazione dell'articolo 1, comma 24,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)*

1. All'articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"g) spese derivanti dall'esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli enti locali a partire dal 1° gennaio 2004, nei limiti dei corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall'Amministrazione regionale".

2. In conseguenza della disposizione introdotta dal comma 1, il livello di spesa per il 2003 delle Regioni, assunto a base di calcolo per l'incremento del 4,8 per cento ai sensi del comma 23, è ridotto in misura pari ai trasferimenti di cui alla stessa disposizione».

1.0.4 (testo 2)

PASTORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Capacità dell'ente locale di stare in giudizio attraverso il dirigente)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data della sua entrata in vigore».

1.0.6

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Anticipazioni a favore di enti locali in condizioni di difficoltà)

1. In deroga alla normativa vigente, a favore dei comuni i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e su richiesta della Commissione straordinaria nominata ai sensi dell'articolo 144 del citato testo unico, il Ministero dell'interno provvede ad erogare in unica soluzione i trasferimenti erariali correnti e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF spettanti per l'anno 2005».

1.0.7

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente)

1. Il quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono sostituiti dai seguenti:

"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12 della presente legge, è istituito presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA) alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'Indice nazionale delle anagrafi. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso al medesimo da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali, per assicurare la piena operatività"».

1.0.100FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-...

(Modifica dell'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al comma 12 dell'articolo 60 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, è soppressa la parola: "rispettivamente"».

1.0.14 (testo 2)

SCARABOSIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 127 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

"Art. 127. - (*Controllo eventuale*). – 1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio e le determinazioni dei funzionari e dirigenti, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri, entro cinque giorni dall'affissione all'albo pretorio, ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate e le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti, affidamento di servizi o forniture, di importo superiore a 250.000 euro;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) affidamento di incarichi di collaborazione esterna di cui all'articolo 110.

2. Lo statuto disciplina gli effetti della richiesta di controllo e il raccordo con il controllo interno indicando l'organo al quale va rivolta l'istanza di riesame e precisando che, in caso di invito ad eliminare i vizi riscontrati, la delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio."».

1.0.500FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è inserito il seguente comma:

"5-bis. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 5 sono affette da nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice e non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere."».

Art. 2.**2.5**

MAFFIOLI

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 843 del 1942, le parole: "mediante l'elencazione degli elementi" sono sostituite con le seguenti: "mediante l'elencazione dei loro elementi"».

2.0.1 (testo 2)

STIFFONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-...

*(Integrazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652)*

1. All'articolo 4, secondo comma, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, è aggiunto il seguente periodo: "Limitatamente alle centrali elettriche, i fabbricati e le costruzioni stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente connesse, anche in via transitoria".

2. Ai sensi dell'articolo 10 del citato regio decreto-legge, concorrono alla determinazione della rendita catastale gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

2.0.3

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 95, secondo periodo, dopo le parole: "il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le procedure di accesso già avviate mediante corso-concorso selettivo, ed ancora in atto, ai sensi dell'articolo 17, comma 75, della legge 15 maggio 1997, n. 127."».

2.0.4 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-...»

(Disposizioni per il risanamento degli enti locali dissestati ed utilizzo delle disponibilità della massa attiva)

1. All'articolo 268-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione abbia approvato il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto, sentito il parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto.";

b) al comma 3 dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "In casi eccezionali, su richiesta motivata dell'ente, può essere consentita una ulteriore proroga di un anno.";

c) al comma 5, dopo le parole: "Ai fini dei commi 1," sono inserite le seguenti: "1-bis,".

2. All'articolo 268-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: "enti locali già dissestati" sono soppresse le seguenti: ", che non abbiano concluso la procedura di risanamento con la presentazione del rendiconto consuntivo,".

3. All'articolo 255, comma 5, secondo periodo del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono soppresse le seguenti parole: "e dell'organo straordinario di liquidazione" e le parole: "per necessità emerse nel corso della procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonché nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256" sono sostituite con le seguenti: "per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione".

4. Sono fatti salvi, per la ripartizione del fondo relativa all'anno 2002 del fondo di cui all'articolo 255 del citato testo unico, gli atti già acquisiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

Art. 3.

3.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale)

1. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale, istituzione di alta cultura formazione e ricerca, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è, altresì, iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi del terzo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382, ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni e consorzi nonché assicurare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici o privati. Si applicano alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione locale le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 287, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 381.

2. Limitatamente alle attività di gestione ed amministrazione alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale si applica l'articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2004 n. 311. Le dotazioni organiche e i documenti di programmazione del fabbisogno di personale vengono trasmessi, per il rispettivo parere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

3. La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale può svolgere attività di riqualificazione professionale ai sensi degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165».

3.0.18

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-...

(Disciplina transitoria dei giudizi arbitrali nei lavori pubblici)

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, nonché l'obbligo di applicazione da parte del collegio arbitrale delle tariffe di cui all'allegato a tale decreto.

2-bis. All'atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per diecimila del valore della relativa controversia.

2-ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera arbitrale, scegliendolo nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554. Ai giudizi costituiti ai sensi del presente comma si applicano le norme di procedura di cui al decreto ministeriale 2 dicembre 2000 n. 398".

b) al comma 4-bis dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono aggiunte le seguenti: "anche previste da leggi speciali".

2. Sono fatte salve le procedure arbitrali definite o anche solo introdotte alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, purché risultino rispettate le disposizioni relative all'arbitrato contenute nel codice di procedura civile o nell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal presente articolo».

3.0.100 (testo 2)FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-...»

*(Deroga all'articolo 10, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465)*

1. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, appartenenti a Regioni diverse, posti in posizione di confine, che condividono analoghe condizioni territoriali, ricompresi in sezioni regionali diverse dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per assicurare e garantire lo svolgimento delle mansioni delle Segreterie Comunali nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia possono, nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale o aderire a convenzioni già in atto. La presente deroga non deve comportare oneri aggiuntivi per lo Stato né per gli Enti locali».

3.0.300FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-...»

(Integrazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *a*) della legge 20 luglio 2004, n. 215 dopo le parole: "dal mandato parlamentare", sono inserite le seguenti: ", di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267"».

3.0.400FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 21 ed al comma 22 sostituire le parole: "3.000 abitanti" con le seguenti: "5.000 abitanti";

b) al comma 21, dopo le parole: "comunità isolate", sopprimere le seguenti: "e le Unioni di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti";

c) al comma 22, dopo le parole: "comunità isolate", sopprimere le seguenti: "e le Unioni di Comuni di cui al comma 21"».

Conseguentemente, ferma restando la facoltà del Ministro dell'Economia e delle finanze di intervenire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, le parole: «, da svolgersi in sale non dedicate all'esercizio di altri giochi e comunque non collegate con locali nei quali siano installati apparecchi da divertimento e intrattenimento, nonché biliardi e apparecchi simili,» sono abrogate.

al disegno di legge

Art. 1.**x1.0.100**FALCIER, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1-bis. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed i re-

lativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale di principi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti delle Camere, nel rispetto della proporzione esistente nei gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi del comma *1-quater*.

1-quater. Ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui al comma *1-ter*, il Governo trasmette al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione dei principi di cui al comma 1 entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Commissione esprime il parere entro i successivi sessanta giorni.

1-quinquies. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-*sexties*. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da sedici membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da due rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCCEM).

1-*septies*. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 1-*sexties*. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

1-*octies*. Il Comitato si avvale del contributo dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'articolo 154 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3368

al testo del decreto-legge

Art. 1.**1.4**

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «e di difesa nazionale», inserire le seguenti: «di soccorso tecnico urgente, di prevenzione e vigilanza antincendio».

1.2

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, dopo le parole: «emanati ai sensi del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

1.200

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 3, sostituire le parole: «di 189 agenti» con le seguenti: «fino a 189 agenti».

1.1 (testo 2)

MAFFIOLI

1.100 (testo 2)

FALCIER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fatte salve le priorità di cui al comma 2, le autorizzazioni alle assunzioni di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relative alla Polizia di Stato, devono essere utilizzate in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze prioritarie dell'amministrazione nonché la graduale assunzione, entro l'anno 2008, degli ido-

nei al concorso pubblico per esami per il conferimento di 640 posti di allievo vice ispettore della Polizia di Stato, indetto con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 23 novembre 1999, e degli idonei, non vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato, indetti, ai sensi del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con decreti del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 5 e del 25 febbraio 2004.».

1.0.1

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di Corso d'istituto per gli ufficiali dei carabinieri)

1. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. Le conoscenze e le capacità acquisite nonché le potenzialità espresse dai frequentatori formano oggetto di specifiche valutazioni. Il corso si conclude con un esame sostenuto davanti ad apposita commissione, nominata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Il punteggio di fine corso, determinato sulla base delle valutazioni e dell'esame conclusivo, e la relativa graduatoria, approvati dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono comunicati agli interessati e pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa"».

1.0.3

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295, concernente clausola di salvaguardia finanziaria)

1. All'articolo 3 della legge 30 dicembre 2002, n. 295 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono soppresse le parole: "e nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredata da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.";

c) il comma 3 è abrogato».

1.0.5

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative ai servizi sanitari e tecnici della Polizia di Stato)

1. Ferma restando la normativa vigente in materia di autorizzazione alle assunzioni, la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore medico e di primo dirigente medico della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni, è rispettivamente rideterminata in 11 e 37 unità, come da tabella A allegata al presente articolo.

2. Le disposizioni dell'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si applicano anche al dirigente generale medico della Polizia di Stato che abbia maturato la permanenza minima di un anno nella qualifica, ferme restando le funzioni di direttore Centrale di Sanità. A tale fine il conferimento della qualifica di dirigente generale di livello B è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del ruolo dei dirigenti medici previste dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e non dà luogo a vacanza organica nella qualifica di dirigente generale medico prevista dalla medesima tabella.

3. A decorrere dalla data di applicazione della disposizione di cui al comma 2, è istituita, nell'ambito dei ruoli dei dirigenti del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, la qualifica unica di dirigente generale tecnico per le funzioni di ispettore generale capo. A tal fine la nomina della predetta qualifica non dà luogo a va-

canza organica nella qualifica di dirigente superiore tecnico precedentemente rivestita nei ruoli di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere e della relativa spesa definite, per la Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a compensazione degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, la dotazione organica delle qualifiche da vice perito tecnico e perito tecnico capo della Polizia di Stato, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni, è rideterminata in 1.087 unità».

TABELLA A

RUOLO DEI DIRIGENTI MEDICI

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica e di funzione	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale medico di livello <i>B</i>	*	Direttore centrale di sanità (dopo un anno dal conseguimento della qualifica precedente).
<i>C</i>	Dirigente generale medico	1	Direttore centrale di sanità.
<i>D</i>	Dirigente superiore medico	11	Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto, anche per le funzioni di coordinamento degli studi e ricerche di materia sanitaria; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale.
<i>E</i>	Primo dirigente medico	37	Direttore di divisione nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico e di ufficio di vigilanza periferico; vice consigliere ministeriale; dirigente con funzioni ispettive; presidente di commissioni mediche o medico-legali.

* Nota: La promozione a dirigente generale medico di livello B non comporta variazione nei posti di livello dirigenziale generale nel ruolo dei dirigenti medici.

1.0.6BOSCIETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Commissioni sanitarie)

1. Al fine di un più razionale impiego delle risorse, l'Amministrazione della pubblica sicurezza è autorizzata a stipulare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, convenzioni con altre Forze di polizia ad ordinamento civile e con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per la prestazione di servizi sanitari comuni anche attraverso l'istituzione di apposite commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del rispettivo personale dei compiti di:

a) accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio;

b) accertamento sanitario relativo ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni, nonché le disposizioni di adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 46, e degli ordinamenti delle Amministrazioni interessate sono determinate con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri interessati.

3. Il terzo comma dell'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è abrogato.

4. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.0.4 (testo 2)BOSCHETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 1-bis.**

(Copertura assicurativa per il personale della Polizia di Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza)

1. Le somme di cui agli articoli 39 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate dagli articoli 4 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, relative alla Polizia di Stato, al Corpo forestale dello Stato, del Corpo di Polizia penitenziaria, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, iscritte in bilancio ai capitoli 2605, 1631, 2914, 4860 e 4228 dello stato di previsione, rispettivamente, del Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole e forestali, del Ministero della Difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite, rispettivamente, al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria per gli appartenenti alla Polizia penitenziaria, al Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, al Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri ed al Fondo di assistenza per i finanziari, i quali provvedono, per conto del medesimo personale, alla copertura assicurativa delle responsabilità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dello stesso personale.

2. Le somme di cui al comma 1 non utilizzate nel corso dell'esercizio finanziario 2004, sono mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2005 e trasferite, rispettivamente, nella disponibilità del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, del Fondo assistenza e premi per il personale del Corpo forestale dello Stato, del Fondo assistenza, previdenza e premi per l'Arma dei Carabinieri e del Fondo di assistenza per i finanziari, per le finalità di cui al medesimo comma».

Art. 2.**2.100**

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «nell'ambito dello stanziamento», con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa» e sopprimere le parole: «secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 549, della medesima legge».

Art. 3.**3.4**

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16».

3.100

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'assunzione di» con le seguenti: «per l'assunzione fino a».

3.3

MARINO, MURINEDDU, COLETTI, BOCO

3.5

EUFEMI

3.6

SALERNO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le esigenze connesse al mantenimento di elevati *standard* nel concorso all'ordine pubblico a livello territoriale, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, la tabella B allegata al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA B

Dirigenti del Corpo forestale dello Stato

Livello di funzione	Qualifiche	Posti di qualifica	Funzione
<i>B</i>	Dirigente generale	1	Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>C</i>	Dirigente generale	1	Vice Capo del Corpo forestale dello Stato
<i>D</i>	Dirigente superiore	21	Capo servizio centrale, Comandante della Scuola del Corpo forestale dello Stato, Comandante regionale
<i>E</i>	Primo dirigente	39	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, capo ufficio presso l'amministrazione centrale, capo reparto scuola del Corpo forestale dello Stato, vice comandante regionale

62

2-ter. La dotazione organica del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, è fissata in n. 616 unità.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali».

Art. 4.**4.2**BOSCHETTO, *relatore*

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Conseguentemente, all'articolo 8, primo e terzo comma, e all'articolo 10, comma 3, le parole: "di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 5"».

4.100BOSCHETTO, *relatore*

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «dispone» inserire le seguenti: «, ferma restando la dotazione del personale effettivamente in servizio,».

Art. 5.**5.100**BOSCHETTO, *relatore*

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero dell'interno,» inserire le seguenti: «relative a stanziamenti disposti nell'esercizio 2003,».

Art. 6.**6.1**BOSCHETTO, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 11, comma 5-bis, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al» e sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».

Art. 7.**7.1**

BOSCETTO, *relatore*

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «n. 163 del 14» sopprimere la seguente: «del».

7.0.1 (testo 2)

BOSCETTO, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. È istituita la banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta da un numero massimo di trenta orchestrali, da assumersi, nel limite delle vacanze organiche, nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto delle vigenti disposizioni limitative in materia di assunzioni e delle disposizioni previste dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti l'ordinamento della banda e le modalità per il reclutamento del personale di cui al comma 1, sulla base del criterio della valutazione delle specifiche professionalità e dei titoli di studio rilasciati dai Conservatori di musica, i relativi inquadramenti, nonché le modalità per il trasferimento del personale ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni sulla base del criterio dell'idoneità allo svolgimento degli altri compiti istituzionali. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato il regolamento della banda musicale di cui al comma 1».

Art. 8.**8.0.1 (testo 2)**BOSCIETTO, *relatore**Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Disposizioni transitorie in materia di valutazione comparativa e di progressione in carriera per il personale della carriera prefettizia)*

1. All'articolo 36, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ferma restando l'anzianità complessiva di nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso in carriera, le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, concernenti i requisiti di servizio presso gli uffici centrali e periferici, richiesti per l'ammissione a valutazione comparativa ai fini della promozione alla qualifica di vice prefetto, non si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale personale si provvede ad individuare, con apposito decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 31 dicembre 2005 e relativamente alle promozioni alla qualifica di vice prefetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, specifici requisiti minimi di servizio presso gli uffici centrali e periferici, comunque non inferiori a sei mesi presso gli uffici centrali e ad un anno presso gli uffici periferici."».

Art. 9.**9.100**BOSCIETTO, *relatore**Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) alla lettera a), sostituire le parole: «per l'anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2007»;

2) alla lettera b), sostituire le parole: «per l'anno 2007» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

GIUSTIZIA (2^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

471^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(3013) FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 15 marzo 2005.

Il PRESIDENTE avverte si proseguirà nell'esame dell'unico emendamento presentato a firma del relatore, già illustrato e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 15 marzo scorso.

Il relatore LEGNINI (*DS-U*) espone quindi le ragioni che motivano la riscrittura dell'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, scaturite essenzialmente dalla volontà di corrispondere alle osservazioni critiche emerse nel corso della discussione generale da parte degli intervenuti.

La sua proposta emendativa, nel sostituire il comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122, la cosiddetta legge «Tognoli», è volta ad individuare nei parcheggi non delimitati ed eccedenti gli *standards* urbanistici una particolare categoria di parcheggi che possono essere alienati a terzi separatamente dalle unità immobiliari o concessi in uso, godimento, locazione nelle ore diurne, anche a soggetti non residenti. Fermo rimanendo il vincolo di pertinenzialità con l'abitazione per i parcheggi in muratura e che rientrano negli *standards* di legge, la possibilità di liberalizzare il mercato dei posti-auto in eccedenza può costituire un utile strumento di decongestionamento della viabilità, soprattutto nei grandi centri urbani.

A suo avviso, l'emendamento presentato non confligge con la normativa in materia condominiale come sostenuto dal senatore Bucciero in quanto, comunque, il terzo dovrà attenersi ai regolamenti valevoli per la generalità dei condomini, né si presta alle operazioni speculative ventilate dal senatore Bobbio, poiché l'uso di tali spazi è funzionale ad un interesse pubblico ed è comunque circoscritta alle aree eccedenti gli *standards* urbanistici.

Il presidente Antonino CARUSO, al fine di rendere più netta la distinzione della diversa disciplina che si verrebbe a determinare per i parcheggi, per così dire, *ex-lege* e quelli concedibili in uso o in locazione, riterrebbe preferibile che l'emendamento risultasse come aggiuntivo e non sostitutivo del comma 5 dell'articolo 9 della citata legge «Tognoli».

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), nel dichiararsi contrario all'emendamento cita esempi, non rari nelle città, di cortili interni che, trasformati in parcheggi orari, potrebbero compromettere seriamente il vivere dei condomini anche sotto l'aspetto della sicurezza sociale.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), pur riconoscendo che la delimitazione alle ore diurne dell'uso a terzi di posto-auto viene incontro ad una sua obiezione, continua a nutrire serie perplessità sulla norma volta non tanto a risolvere una questione sociale, ma piuttosto a rendere commerciabili gli spazi.

Il senatore MANFREDI (*FI*) non ritiene condivisibile l'affermazione del senatore Zancan relativamente ai problemi di sicurezza, che ben può essere minacciata anche dalla presenza di condomini che risultino temporaneamente locatari di immobili.

Il relatore LEGNINI (*DS-U*) ribadisce che l'emendamento si muove pur sempre nell'ambito delle disposizioni derogatorie della legge del 1989 rispetto alla legge urbanistica e che egli resta convinto della bontà della liberalizzazione di questo particolare mercato.

Per dichiarazione di voto contrario intervengono quindi il senatore CALLEGARO (*UDC*) – per il quale sono da evitare siffatte interferenze sul mercato – e il senatore GUBETTI (*FI*), il quale paventa il rischio di un mercato illegale dei parcheggi.

Annunciano poi voto di astensione i senatori CIRAMI (*UDC*) e BUCCIERO(*AN*), a giudizio del quale resta irrisolta la questione relativa alla problematicità della distinzione tra parcheggi cedibili e non, sull'unico presupposto della esistenza della muratura divisoria.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(3077) *Deputato Francesca MARTINI ed altri. – Modifica agli articoli 463 e 466 del codice civile in materia di indegnità a succedere*, approvato dalla Camera dei deputati

(2586) *ALBERTI CASELLATI. – Modifica dell'articolo 463 del codice civile in materia di indegnità a succedere*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 9 marzo scorso.

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver dato conto del parere espresso dalla 1a Commissione permanente, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati riferiti al disegno di legge n. 3077.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) illustra l'emendamento 1.1 che propone l'integrale sostituzione del punto c) del comma 1 dell'articolo 1 con una nuova formulazione della disposizione che tiene conto dei rilievi espressi nel corso della discussione. In base alla sua proposta la nuova ipotesi di esclusione dalla successione per indegnità si inserirebbe in modo coerente con la natura dell'istituto, limitandosi a prevedere l'indegnità a succedere nei confronti della persona che al momento dell'apertura della successione versi nella condizione di essere stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta e non risulti essere stato reintegrato nella stessa a detta data. L'emendamento inoltre espunge dal testo il comma 2 dell'articolo 1 che interviene in maniera tecnicamente inappropriata sull'istituto della riabilitazione dell'indegno da parte del testatore.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti 1.2, 1.3 ed 1.4, evidenzia come si tratti di proposte tra loro alternative che perseguono tutte il medesimo obiettivo: quello di introdurre un temperamento riferito alla nuova fattispecie di indegnità a succedere che dovrebbe operare, non già con riferimento a tutti i casi di decadenza dalla potestà, ma soltanto per le situazioni più gravi di decadenza determinate da dolo o colpa grave del genitore. Non gli appare infatti ragionevole che l'esclusione della successione consegua alla decadenza dalla potestà per fatti incolpevoli del genitore della cui successione si tratta.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) formula un parere contrario su tutti gli emendamenti di cui il senatore Legnini è firmatario in quanto una corretta lettura dell'articolo 330 del codice civile dovrebbe escludere la preoccupazione espressa in tali proposte emendative. In ogni caso il rigore dei presupposti in presenza dei quali può essere pronunciata la decadenza dalla potestà ai sensi della predetta disposizione del codice civile dovrebbe sempre giustificare l'esclusione dalla successione.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2 ritenendo fondata la preoccupazione espressa dal senatore Legnini.

Accogliendo un suggerimento del PRESIDENTE, che evidenzia come l'emendamento 1.2 risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore, il senatore LEGNINI (*DS-U*) modifica l'emendamento 1.2 riformulandolo nel subemendamento 1.1/1 e ritira gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Il relatore CALLEGARO (*UDC*) formula un parere contrario sul subemendamento 1.1/1 ribadendo le considerazioni sopra espresse.

Il sottosegretario GIULIANO dichiara il parere contrario del Governo sul subemendamento 1.1/1 ed invece formula un parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.1.

Il senatore BUCCIERO (*AN*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento 1.1/1 in quanto ritiene che una violazione dei doveri inerenti alla potestà genitoriale, tale da determinare la decadenza dalla medesima, sia sempre comunque sufficiente a giustificare l'esclusione dalla successione.

Il senatore ZICCONI (*FI*) dichiara il suo voto contrario sul subemendamento 1.1/1.

Il senatore GUBETTI (*FI*), in dissenso dal suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sul subemendamento in esame ritenendo l'esclusione della successione una penalizzazione non giustificata in tutti quei casi in cui la decadenza è disposta senza che vi sia una colpa del genitore, come ad esempio nei casi di grave insufficienza mentale.

Segue un breve intervento del senatore SEMERARO (*AN*) per il quale anche la mera negligenza che sia alla base della pronuncia di decadenza della potestà merita di essere considerata e quindi, a suo avviso, dovrebbe poter determinare l'esclusione dalla successione per indegnità ai sensi delle nuove disposizioni in esame.

Il senatore TIRELLI (*LP*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 1.1/1 evidenziando come una applicazione indistinta riferita a tutti i casi che possono determinare la decadenza dalla potestà potrebbe non costituire una risposta adeguata alla varietà di situazioni che possono in concreto determinarsi rispetto alle quali l'esclusione dalla successione potrebbe apparire in qualche caso una penalizzazione eccessiva avuto riguardo alla situazione concreta.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento in esame, ritenendo improprio il riferimento in esso contenuto al dolo ed alla colpa grave.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) dichiara il voto favorevole sul subemendamento 1.1/1.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, il subemendamento 1.1/1 è respinto, mentre, l'emendamento 1.1 risulta approvato.

È quindi posto ai voti e approvato il disegno di legge n.3077 nel suo articolo unico, come emendato, con conseguente assorbimento del disegno di legge 2586.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470)

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizione)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 27 aprile scorso.

Il relatore BUCCIERO (*AN*) presenta la proposta di parere – che si pubblica in allegato al resoconto della seduta odierna – che tiene conto delle osservazioni e dei rilievi espressi nel corso della discussione.

Non essendovi richieste di intervento, e dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,50.

PROPOSTA DI PARERE PREDISPOSTA DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 470

La Commissione, con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, formula un parere favorevole con osservazioni ed una condizione.

Le osservazioni. Con riferimento all'articolo 4, comma 4, si rileva che la sanzione prevista per la condotta del mancato aggiornamento del registro di carico e scarico non appare proporzionata alla gravità ed alla rilevanza della fattispecie cui è riferita, in particolare ove si raffronti la previsione con l'illecito ed il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo 3, comma 3. Il mancato aggiornamento del registro infatti, specialmente ove protratto nel tempo, può considerarsi fattispecie sostanzialmente equivalente alla non tenuta del registro medesimo, potendo presentare in molti casi un disvalore analogo. Non appare quindi adeguato al rilievo dell'illecito in esame il regime sanzionatorio indicato che andrebbe rafforzato, da un lato, elevando i limiti edittati della pena pecuniaria e dall'altro riferendo alla fattispecie anche la sanzione accessoria della sospensione temporanea del riconoscimento, al momento disposta per la mancata tenuta del registro di carico e scarico (art. 3 comma 3); sanzione, questa, che il Governo potrebbe eventualmente modulare quanto alla durata della sospensione. Con riferimento all'articolo 6, andrebbe migliorata la formulazione delle relative disposizioni che nell'attuale testo determinano incertezze interpretative, in particolare circa il rapporto da ritenere esistente con il regime sanzionatorio delineato negli articoli che precedono. In altri termini andrebbe chiarito che le disposizioni non introducono ulteriori sanzioni amministrative in correlazione alle quantità di prodotto interessate che si aggiungono alle altre ma si limiterebbero a disporre la diminuzione ovvero l'aumento della sanzione pecuniaria in relazione alle quantità di prodotto assunte a parametro. Appare altresì censurabile l'aver riferito rigidamente la stessa sanzione per tutti gli illeciti di cui agli articoli da 1 a 5, che presentano diversa offensività, venendo in tal modo meno, stante la rigidità delle previsioni, la possibilità di applicare una sanzione proporzionata alla gravità dell'illecito. Si invita quindi il Governo a riformulare le disposizioni in esame prevedendo la riduzione ovvero l'aumento in una data percentuale delle sanzioni di cui agli articoli da 1 a 5 in relazione al fatto che le condotte interessino date quantità di prodotto. Andrebbe altresì specificato, con riferimento soprattutto alle previsioni del secondo comma di cui all'articolo 6, che comunque è fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

La condizione. Quanto all'articolo 7 suscita perplessità il carattere facoltativo della diffida ivi prevista che potrebbe indurre a comportamenti non corretti e distorsioni applicative. Anche in tal caso andrebbe chiarita la formulazione della disposizione nel senso di stabilire che all'ottemperanza alla diffida, da prevedere obbligatoriamente ed eventualmente limitatamente ai soli casi di prima infrazione, consegua l'applicazione di una sanzione ridotta in termini percentuali.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3077**Art. 1.****1.1/1**

LEGNINI, MARITATI, CALVI

All'emendamento 1.1, dopo le parole: «dell'articolo 330», aggiungere le altre: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

1.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il numero 3 è inserito il seguente:

"3-bis) chi, essendo decaduto dalla potestà genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'articolo 330, non è stato reintegrato nella potestà alla data di apertura della successione della medesima"».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

1.2

LEGNINI, MARITATI, CALVI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «dell'articolo 330», aggiungere le seguenti: «per fatti imputabili a dolo o colpa grave».

1.3

LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 3-bis), sostituire le parole: «opera quale effetto della pronuncia giudiziale di decadenza» con le seguenti: «può essere richiesta con autonoma giudizio ove consti che la decadenza dalla potestà genitoriale è stata pronunciata in seguito a dolo o colpa grave del genitore».

1.4

CALVI, LEGNINI, MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis) dopo le parole: «pronuncia giudiziale di decadenza», aggiungere le seguenti: «ove sia accertato che essa sia conseguenza di dolo o colpa grave del genitore».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
PROVERA

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, apprezzate le circostanze, chiude la seduta, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16,15.

BILANCIO (5^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

676^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 14,45.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 3344*

Il presidente AZZOLLINI avvisa che è pervenuta una lettera del Presidente del Senato, con la quale si informa che durante la discussione in Assemblea del decreto-legge sul piano di azione per lo sviluppo economico (disegno di legge n. 3344), il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, corredato della relazione tecnica, e che su di esso il Governo ha posto la questione di fiducia.

L'emendamento stesso, insieme con la relazione tecnica, è stato trasmesso, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione, e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare alle ore 16 l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria delle disposizioni eventualmente non corrispondenti a quelle degli emendamenti approvati dalla Commissione stessa e sottoposti all'esame dell'Assemblea.

Invitando pertanto il Rappresentante del Governo ad illustrare le modificazioni introdotte con il suddetto emendamento rispetto alle proposte già approvate dalla Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3344 in sede referente, preannuncia che, al termine del dibattito che seguirà alla suddetta esposizione, provvederà ad informare l'Assemblea sui contenuti dello stesso, sempre in aderenza a quanto espressamente indicato dal Presidente del Senato.

Il vice ministro VEGAS fa presente che le novità introdotte nell'emendamento 1.2000, rispetto alle proposte già approvate dalla Commissione, sono estremamente limitate. In particolare, tutte le disposizioni concernenti la riforma delle professioni non trovano luogo nel maxiemendamento in esame, in quanto si è ritenuto più opportuno rinviarne l'introduzione ad un provvedimento organico da adottare in altra sede. Sono state, invece, introdotte nuove norme concernenti il finanziamento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Fregata europea multimissione), sono state estese le norme agevolative relative alla deduzione delle erogazioni liberalità alle ONLUS ed alle associazioni di promozione sociale, è stata prorogata la gestione temporanea della miniera carbonifera del Sulcis, sono state previste agevolazioni per l'acquisto di *personal computer* da parte dei lavoratori dipendenti, è stata prevista l'applicazione a regime della deroga in materia di iscrizione alla gestione INPS dei soggetti beneficiari delle borse di studio integrative Erasmus e sono, infine, state introdotte norme volte ad agevolare la funzionalità della CONSOB, favorendo la possibilità di impiegare le risorse già stanziata nella scorsa legge finanziaria. Sottolinea, poi, la novità contenuta nella norma di delega per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (articolo 1, comma 5), rappresentata sia dalla riconduzione della disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza, o assoggettamento a procedure concorsuali, al concordato preventivo – con la quale dovrebbe definitivamente essere risolto il problema sollevato da alcuni recenti casi di transazioni fiscali enfatizzata dagli organi di stampa – sia l'equiparazione delle pene nei reati fallimentari per gli imprenditori e gli amministratori. Il Consiglio dei ministri ha anche deciso di rinviare ad altra sede l'abrogazione del comma 551 dell'articolo 1 della scorsa legge finanziaria, concernente la materia delle quote latte che pur tuttavia dovrà trovare una tempestiva soluzione. Dopo aver ringraziato la Commissione per il lavoro svolto, che ha costituito la base prevalente dell'emendamento in questione, conclude rilevando che esso non presenta profili finanziari critici, come attestato dalla relazione tecnica predisposta sullo stesso.

Il senatore IZZO (FI), già relatore sull'atto Senato n. 3344, fa presente che la scelta di rinviare ad altra sede la riforma delle professioni rappresenta una scelta condivisibile, pur chiedendo al Vice Ministro di farsi carico di rappresentare l'esigenza di dare tempestivamente risposte a tale questione. Indica come elementi qualificanti dell'emendamento 1.2000 il reinserimento delle ONLUS e delle associazioni di promozione sociale tra i beneficiari delle norme di cui all'articolo 14, il finanziamento del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM nonché la conferma del potenziamento degli interventi nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 11-ter. Ritiene che tali misure siano idonee a garantire il riequilibrio della crescita all'interno delle varie aree del Paese e rappresenta un segnale positivo in quanto la riduzione del *gap*

infrastrutturale tra il Nord ed il Sud rappresenta un elemento di cui è destinato a beneficiare tutto il Paese.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), dopo aver rilevato che l'apposizione della fiducia è un evento già ampiamente preannunciato, fa presente che il maxiemendamento 1.2000 presenta alcuni aspetti controversi. Innanzitutto, il rinvio della riforma delle professioni rappresenta un'involuzione rispetto al testo originario del decreto-legge, in quanto poteva rappresentare un elemento qualificante della proposta governativa di liberalizzazione dei mercati a favore della competitività. Non condivisibili sono altresì le norme concernenti la CONSOB e la scelta di limitare gli interventi in campo energetico soltanto alla gestione della miniera carbonifera del Sulcis. Anche l'esclusione degli strumenti della programmazione negoziata dalla riforma degli incentivi alle imprese dimostra un ravvedimento del Governo che tuttavia non fuga il fondato sospetto che tutta la riforma determinerà un blocco degli incentivi, producendo effetti negativi sullo sviluppo. Le agevolazioni IRAP per le nuove assunzioni rappresentano misure con un impatto estremamente limitato rispetto agli esiti nefasti derivanti dalla disarticolazione delle procedure e della riduzione degli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate. Per quanto concerne, quindi, il Mezzogiorno – sebbene sia stato istituito un nuovo ministero senza portafoglio – rileva che le misure contenute nel provvedimento penalizzano oltremodo le aree sottoutilizzate. Esprime, quindi, un giudizio complessivamente negativo sull'emendamento 1.2000.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) sottolinea la rilevanza politica della scelta di rinviare ad altra sede la riforma delle professioni, sebbene riconosca che è stata eliminata la norma molto contestata che obbligava anche i lavoratori dipendenti all'iscrizione ad un albo professionale per lo svolgimento di attività assimilabili alle libere professioni. Nel complesso, tuttavia, si tratta di una scelta che rappresenta un arretramento rispetto all'obiettivo della competitività e della liberalizzazione dei mercati, tenuto anche conto che la Commissione bilancio ha approvato all'unanimità alcune misure in materia. Ciò delude le attese dei professionisti, alimenta una situazione di indecisione e tradisce la volontà espressa dalla Commissione.

Non ritiene peraltro convincenti le stime contenute nella relazione tecnica relative all'estensione delle norme concernenti la deducibilità delle erogazioni liberali a favore di ONLUS e di associazioni di promozione sociale. Si fa, infatti, riferimento a dati del 2001, che non tengono conto dell'elevato tasso di incremento di tali attività e che quindi potrebbe determinare un onere maggiore rispetto a quello quantificato nella relazione tecnica. Per quanto concerne, infine, le norme sulla CONSOB, ritiene opportuno richiedere un'integrazione della relazione tecnica.

Il senatore LAURO (*Misto-CdL*) rileva con favore l'introduzione di norme concernenti il turismo, in quanto sembrano valorizzare i beni in una prospettiva originale. Inoltre, esprime soddisfazione per le norme con-

cernenti gli incentivi alla logistica, auspicando che possano essere presto eliminati tutti i fattori di distorsione, connessi all'imposizione fiscale, che rendono più costosi i trasporti marittimi rispetto alle restanti modalità di trasporto.

Il presidente AZZOLLINI rivolge, quindi, alcuni quesiti al Vice Ministro VEGAS su alcuni aspetti, connessi ai profili finanziari, meritevoli di ulteriori approfondimenti. In particolare, chiede chiarimenti sui profili previdenziali concernenti le nuove assunzioni che effettuerà la CONSOB ai sensi dell'articolo 2 comma 4-*undecies*. Chiede poi conferma della compensazione tra gli effetti negativi di cassa connessi al ripristino dei versamenti trimestrali IVA con l'incremento della percentuale di anticipo, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*). Segnala poi come nell'ultimo periodo dell'articolo 6-*bis* il riferimento alla tabella F della legge finanziaria si debba intendere riferito alla tabella D. Chiede poi conferma della quantificazione degli effetti derivanti dall'agevolazione sui *personal computer* di cui all'articolo 7 comma 3-*ter*, nonché conferma sia della natura di conto capitale degli interventi per la gestione della miniera carbonifera del Sulcis, sia sull'idoneità della riformulazione dell'articolo 13-*ter*, concernente l'anticipo al 20 dicembre del recupero dei contributi SCAU, a superare i rilievi sugli effetti di cassa precedentemente espressi dal Governo.

Il vice ministro VEGAS conferma la natura di conto capitale degli interventi per la gestione della miniera carbonifera del Sulcis, la quantificazione degli effetti delle agevolazioni sui *personal computer*, nonché l'assenza di effetti negativi di cassa per il suddetto anticipo previsto dall'articolo 13-*ter* e per le disposizioni sui versamenti IVA di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c-*bis*). In merito alle questioni poste dal senatore Morando ritiene che la quantificazione delle deducibilità a favore della ricerca sia congrua. Condivide poi l'opportunità di giungere in tempi solleciti alla riforma delle professioni ma ritiene che il provvedimento non risulti la sede, a tal fine, più idonea. Riconosce poi l'opportunità di fornire un'integrazione alla relazione tecnica che tenga conto delle norme sulla CONSOB, escludendo tuttavia che dalle stesse possano derivare oneri non coperti.

Conviene, infine, sulla precisazione inerente all'articolo 6-*bis*, laddove, nell'ultimo periodo, il richiamo all'articolo 11, comma 3, della legge n. 468 del 1978 deve essere riferito alla lettera f) anziché alla lettera c).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente AZZOLLINI dichiara concluso il dibattito e conferma che, come anticipato in precedenza, riferirà in Assemblea sulle questioni emerse in Commissione relativamente al maxiemendamento presentato dal Governo sull'atto Senato n. 3344. In particolare, in relazione agli oneri per le nuove assunzioni della CONSOB, di cui all'articolo 2, comma 4-*undecies*, ivi inclusi i profili previdenziali, la Commissione ha convenuto di invitare il Governo a presentare un'inte-

grazione della relazione tecnica. Il Governo ha poi confermato la compensazione degli effetti di cassa derivanti dal ripristino dei versamenti trimestrali IVA, con revisione dei relativi anticipi, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis*), la quantificazione degli effetti delle agevolazioni per i *personal computer*, di cui all'articolo 7, comma 3-*ter*, la natura di spesa in conto capitale degli interventi per la gestione della miniera del Sulcis, di cui all'articolo 11, comma 14-*bis*, nonché l'idoneità della riformulazione dell'articolo 13-*ter* (anticipo al 20 dicembre del recupero dei contributi SCAU) a superare i rilievi sugli effetti negativi di cassa precedentemente espressi dal Governo. E' stato inoltre riscontrato un errore nell'ultima riga articolo dell'articolo 6-*bis*, in quanto si provvederà con la tabella D della legge finanziaria ad integrare l'autorizzazione di spesa di cui al suddetto articolo.

Preannuncia che si farà inoltre carico di rappresentare all'Assemblea la generale condivisione emersa per la scelta di prendere a base del maxiemendamento il testo integrato dagli emendamenti approvati dalla Commissione bilancio, con l'ulteriore inserimento di questioni che, pur discusse dalla Commissione, sono state ritenute meritevoli di ulteriore approfondimento (come le norme sulle professioni e quelle sulle fregate multimissione), segnalando tuttavia che l'opposizione ha criticato l'espunzione delle norme sulle professioni liberali, che il Governo ha invece ricondotto alla scelta di disciplinare l'intera materia attraverso uno specifico provvedimento, e ha inoltre manifestato perplessità sull'articolo 14, in quanto estenderebbe la platea dei beneficiari delle agevolazioni fiscali ivi richiamate, sulla cui quantificazione l'opposizione aveva già manifestato dei rilievi nel corso dell'esame in sede referente.

Esprime infine apprezzamento nei confronti del Presidente del Senato per avere rinnovato in via sperimentale la prassi di affidare alla Commissione bilancio, se non precedentemente esaminate, la valutazione della copertura finanziaria delle disposizioni su cui il Governo chiede fiducia.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo un intervento incidentale del senatore TAROLLI (*UDC*), volto a sollecitare l'esame dell'atto del Governo n. 481 iscritto all'ordine del giorno, il presidente AZZOLLINI esprime parole di apprezzamento per il lavoro svolto dal Servizio studi e dal Servizio del bilancio a supporto dei lavori odierni della Commissione e propone di rinviare l'esame dei restanti argomenti all'ordine del giorno ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 16.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, e dell'articolo 11, comma 1, della legge 7 aprile 2003, n. 80. Esame e rinvio)

Il relatore CANTONI (*FI*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, osservando anzitutto che la riforma del prelievo sulle imprese costituisce l'attuazione di una parte della delega per la riforma del sistema fiscale statale attribuita al Governo dalla legge n. 80 del 2003. In particolare, ricorda che l'articolo 10 di tale legge prevede che l'attuazione della riforma abbia luogo mediante più decreti legislativi, per la cui emanazione è fissato il termine di due anni dalla data di entrata in vigore e che con il decreto legislativo n. 344 del 2003, recante la riforma dell'imposizione sul reddito delle società, è stata introdotta l'Ires, che ha sostituito l'Irpeg a decorrere dal 1° gennaio 2004.

Prima di passare all'analisi puntuale delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto in esame, riepiloga le principali innovazioni che hanno caratterizzato la nuova imposta sul reddito delle società: l'Ires ha un'aliquota del 33, rispetto al 34 dell'Irpeg, e tale aliquota è unica, in quanto è stato eliminato il meccanismo di riduzione consentito dalla *dual income tax*, definitivamente abolita dalla riforma. Inoltre, segnala tra i capisaldi dell'intervento di riforma il nuovo regime applicabile per i guadagni e le perdite derivanti dalle partecipazioni, ovverosia la *participation*

exemption, secondo la quale non sono più tassati i guadagni ottenuti dalla cessione di partecipazioni in società, se possedute da almeno un anno e iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, mentre a tale esenzione sui guadagni corrisponde simmetricamente l'irrelevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni.

Giudica degna di nota l'ulteriore conseguenza dell'introduzione dell'Ires costituita dal nuovo regime applicabile ai dividendi: il prelievo sulle società diviene definitivo e non è più considerato come una sorta di acconto rispetto a quanto sarà successivamente richiesto ai soci; scompare pertanto il meccanismo del credito d'imposta che viene oggi riconosciuto ai percettori e, in futuro, i dividendi subiranno un prelievo sul 5% dell'ammontare, se il percettore è una società, e sul 40% se è una persona fisica.

Inoltre, rileva che il carattere definitivo dell'Ires, rispetto al carattere di acconto dell'Irpeg, permette di estendere il prelievo per trasparenza finora riservato alle società di persone: si tratta di un prelievo opzionale, con regole diverse per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata.

Sottolinea poi l'introduzione della facoltà di consolidare le imposte dovute da un gruppo societario, effettuando una somma algebrica tra le singole posizioni fiscali delle società, in modo tale da consentire che la società capogruppo regoli le pendenze tributarie anche per le società controllate che aderiscono all'opzione; la scelta per il consolidamento è prevista sia a livello nazionale sia a livello mondiale, ma dovrà essere mantenuta per più periodi di imposta, mentre tra le previsioni maggiormente significative segnala l'introduzione della nozione di «stabile organizzazione», che costituisce un elemento di novità per il sistema tributario nazionale.

Fa notare inoltre che l'introduzione dell'Ires ha coinciso con la revisione dei meccanismi di sorveglianza dei debiti societari, al fine di contrastare possibili utilizzi elusivi, condizionando la deducibilità degli interessi passivi mediante i meccanismi del *pro-rata* patrimoniale e della *thin capitalization*, idonei a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, tenuto conto che, in linea di principio, la *thin capitalization* dovrebbe applicarsi alle imprese maggiori per i finanziamenti dei soci più rilevanti.

Infine, rileva che tra gli intenti della riforma vi è il rilancio della competitività del sistema italiano e che i nuovi istituti introdotti, quali il consolidato fiscale e la *participation exemption*, intendono rendere il sistema meritevole di interesse sia per incentivare la collocazione o il rientro delle *holding* in Italia sia, in generale, nei confronti dei non residenti; in tale ottica, si prevede altresì il contrasto all'utilizzo dei paradisi fiscali e la normativa sulle società controllate straniere.

Si sofferma quindi sullo schema di decreto legislativo in esame, il quale reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 344 del 2003, oltre a modifiche del testo unico delle imposte sui redditi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dei decreti legislativi nn. 461 e 446 del 1997, in conformità a quanto previsto dal

comma 6 dell'articolo 10 della legge n. 80 del 2003, che consente l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di quelle adottate in attuazione delle deleghe, entro il termine dei successivi due anni dall'entrata in vigore dei decreti attuativi.

Quanto all'entrata in vigore delle disposizioni integrative e correttive, fa osservare che talune modifiche di carattere formale trovano applicazione già dal 2004, mentre le innovazioni sostanziali operano dal 2005.

Analizzando le novità in materia di associazione in partecipazione, rileva che il decreto correttivo ha eliminato il diverso riferimento temporale per decidere quando un'associazione è da considerare qualificata, mettendo in relazione l'apporto dell'associato con il patrimonio contabile dell'associante alla data dell'ultimo bilancio approvato prima del contratto: tale criterio vale sia ai fini dei redditi di capitale sia per gli eventuali redditi diversi (ad esempio di capitale) e rappresenta anche la regola da seguire ai fini dell'applicazione della ritenuta del 12,5% a titolo d'imposta quando il contratto non è qualificato.

In tema di *participation exemption*, sottolinea che le modifiche apportate operano già dall'anno 2004, riepilogandone poi gli aspetti principali, mentre con riferimento alle novità introdotte nella disciplina delle plusvalenze esenti osserva che la restituzione di capitale derivante da operazioni di riduzione del capitale sociale, da recesso o liquidazione, per la parte che eccede il costo della partecipazione, viene espressamente qualificata come plusvalenza e, pertanto, può beneficiare dell'esenzione totale, conformemente all'interpretazione della norma previgente fornita dall'Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le minusvalenze indeducibili, evidenzia che lo schema di decreto introduce una norma dal chiaro contenuto antielusivo, secondo la quale se viene ceduta una partecipazione senza i requisiti per l'esenzione e da questa cessione si origina una minusvalenza, questa non è deducibile per un importo pari alla quota non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di cessione e in quello precedente: in tal modo, si tendono ad evitare operazioni di cessione in regime di esenzione di una partecipazione in società con attribuzione di utili a un soggetto che, dopo avere percepito dividendi tassabili solo al 5 per cento, cederà la partecipazione realizzando una minusvalenza.

Con riferimento alle deduzioni extracontabili sottolinea che, secondo lo schema, nel caso in cui vengano distribuiti utili vincolati al regime di sospensione di imposta, a fronte di costi dedotti solo extracontabilmente, si genera un imponibile in capo alla società, modificando il criterio sinora previsto nel testo unico delle imposte sui redditi.

Riguardo alle modifiche introdotte alla disciplina del regime di trasparenza, rileva che non è possibile l'opzione per la trasparenza se i soci fruiscono di aliquote ridotte, ricordando poi le ulteriori disposizioni concernenti le società a responsabilità limitata.

Per quanto concerne l'istituto del consolidato fiscale, sottolinea la rilevanza delle modifiche riguardanti il termine di esercizio dell'opzione, nonché il regime della responsabilità e i trasferimenti intragruppo.

Infine, con riferimento alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), fa notare che viene disposto che le plusvalenze da trasferimenti intragruppo in regime di neutralità fiscale non rilevino neppure ai fini dell'applicazione dell'Irap.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore EUFEMI (*UDC*) sollecita lo svolgimento dell'audizione già richiesta del sottosegretario Contento e del dottor Tino, direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, sullo stato della normativa riguardante gli apparecchi elettronici da intrattenimento.

Il presidente PEDRIZZI assicura il proprio impegno affinché tale audizione possa svolgersi in tempi brevi.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PEDRIZZI avverte che è convocata un'ulteriore seduta della Commissione per giovedì 5 maggio 2005, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

384^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il vice ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Possa.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha manifestato l'intenzione di ritirare l'atto n. 479, recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere le proprie osservazioni alla 11^a Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(3400) *Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore* (Parere alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore BEVILACQUA (AN), il quale dichiara anzitutto di condividere la scelta di esaminare il provvedimento in sede plenaria, anziché in Sottocommissione per i pareri, in considerazione della delicatezza delle tematiche in materia di tutela del diritto d'autore recate dal decreto-legge n. 63 del 2005.

Passando al merito delle norme che investono più da vicino le competenze della Commissione istruzione, osserva indi che l'articolo 2 del decreto-legge rappresenta un ulteriore intervento nel settore del diritto d'autore finalizzato ad assicurare una attività di coordinamento in capo alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con altri recenti provvedimenti del Governo.

Al riguardo, ricorda ad esempio il cosiddetto «decreto-legge Urbani» (il n. 72 del 2004), recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, che intese rafforzare il contrasto alle attività lesive della proprietà intellettuale, colpendo soprattutto coloro che immettono e prelevano illecitamente il materiale audiovisivo da *internet*.

Ricorda altresì l'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005 (recante il piano di azione per lo sviluppo economico), attualmente all'esame del Senato, volto, da un lato, a contrastare l'immissione nel territorio nazionale di merci contraffatte e, dall'altro, a colpire il momento della loro distribuzione finale, mediante l'inasprimento delle sanzioni amministrative nei confronti dell'acquirente di merci palesemente contraffatte.

Quanto in particolare all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, esso sancisce che le funzioni in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza della Società italiana autori ed editori – SIAE (previste all'articolo 6, comma 3, lettera *a*) del regolamento n. 173 del 2004 di organizzazione del Ministero per i beni culturali) siano esercitate d'intesa con la Presidenza del Consiglio, mentre finora esse erano state demandate esclusivamente ai Beni culturali.

Il coinvolgimento della Presidenza è diretto ad assicurare forme di coordinamento, soprattutto a livello internazionale, a suo avviso indubbiamente opportune al fine di definire efficaci politiche di contrasto alle attività poste in essere in violazione della proprietà intellettuale, tanto più in considerazione del crescente sviluppo della società dell'informazione e delle connesse tecnologie che facilitano l'illegittima duplicazione di opere intellettuali da parte di soggetti residenti anche in Paesi differenti.

Egli rileva peraltro che l'esigenza di assicurare un coinvolgimento della Presidenza nel settore non è certo una novità: sino ad alcuni anni fa, presso la Presidenza operava infatti il Dipartimento per l'informazione ed editoria, a cui erano attribuite specifiche competenze nel settore del diritto d'autore, della proprietà intellettuale e della promozione delle attività culturali, successivamente trasferite al Ministero per i beni culturali con il decreto legislativo n. 303 del 1999 (articolo 10, comma 1, lettera *e*)).

Nonostante tale trasferimento di competenze, negli ultimi anni la Presidenza ha comunque mantenuto significativi compiti in materia, come testimonia l'attività di talune strutture quali il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale, organo di consulenza tecnica per l'elaborazione di proposte normative di contrasto alle attività illecite lesive della proprietà intellettuale, nonché la Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell'era di *internet*.

Sotto questo profilo, il provvedimento, almeno in linea di principio, risolve quindi – a suo giudizio – una lacuna dell'ordinamento che, pur prevedendo un coinvolgimento della Presidenza nella fase di studio e di

elaborazione, non le riconosceva tuttavia un conseguente ruolo attivo nella definizione di politiche di tutela della proprietà intellettuale.

Al riguardo, quantunque il rafforzamento del coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore sia ad avviso del relatore senz'altro condivisibile, egli riterrebbe tuttavia opportuno individuare - eventualmente anche in sede emendativa presso la Commissione di merito - le modalità effettive attraverso cui s'intende perseguire tale finalità. Non si può infatti negare che i compiti in materia di proprietà letteraria, diritto d'autore e vigilanza della SIAE, attualmente di competenza del Dipartimento per lo spettacolo dei Beni culturali, cui fa rinvio l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge, hanno senz'altro una portata più ampia rispetto alle funzioni ora riconosciute alla Presidenza del Consiglio con riferimento alla SIAE.

Quanto ai rimanenti commi dell'articolo 2 del decreto-legge, essi sono diretti ad apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo n. 419 del 1999, recante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, al fine di assicurare un effettivo coinvolgimento della Presidenza del Consiglio nell'attività della SIAE.

Nello specifico, il comma 2 modifica la disciplina relativa all'adozione dello statuto, demandando l'approvazione definitiva del testo accolto dall'assemblea dei soci della SIAE (su proposta del consiglio di amministrazione) ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e non più al decreto del Ministro per i beni culturali di concerto con quello dell'economia.

Relativamente al comma 3, esso integra il comma 8 dell'articolo 7 del richiamato decreto legislativo n. 419 nel senso di stabilire che l'attività di vigilanza sulla SIAE, prima spettante al solo Ministro per i beni culturali, è ora demandata anche al Presidente del Consiglio.

Con riguardo alle richiamate modifiche legislative, il relatore precisa peraltro che, in assenza di una disposizione in senso contrario, esse non inficiano la validità del vigente statuto della SIAE, né rendono necessaria alcuna modifica o integrazione.

Lo statuto, che regola la composizione ed il funzionamento della Società, rimane infatti valido a tutti gli effetti, fermo restando che ogni sua futura modifica o integrale riscrittura dovrà essere approvata esplicitamente con decreto del Presidente del Consiglio.

Si tratta di una precisazione a suo avviso tutt'altro che marginale, soprattutto con riferimento alla validità giuridica degli atti assunti sulla base del vigente statuto, fra cui la designazione del Presidente della Società da parte dell'assemblea e la conseguente proposta di nomina attualmente all'esame della Commissione.

Con specifico riferimento proprio a quest'ultimo atto, non va del resto dimenticato che la proposta governativa riveste un carattere prettamente formale, atteso che essa non può che recepire la designazione dell'assemblea dei soci (ai sensi dell'articolo 8 dello statuto).

Anche sotto il profilo del merito, il ruolo innovativo riconosciuto al Presidente del Consiglio riguarda più la vigilanza nei confronti dell'atti-

tività della SIAE che non la nomina del Presidente, la cui procedura (prevista dall'articolo 3 della legge n. 400 del 1988 a cui fa rinvio il citato articolo 8 dello statuto) resta infatti immutata. Del resto, il relatore ricorda che la normativa vigente già demanda tale nomina (come detto, nel rispetto della designazione effettuata dall'assemblea) ad apposito decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, assicurando così il pieno coinvolgimento della Presidenza.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente ASCIUTTI, rilevata l'assenza del rappresentante del Governo competente per settore e ritenendo indispensabile acquisirne l'orientamento, propone di rinviare l'inizio della discussione generale sull'atto in titolo alla seduta di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (n. 143)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (*UDC*), il quale ricorda anzitutto che l'Istituto nazionale di ricerca metrologica è stato istituito con il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, che ha deliberato lo scorporo dell'Istituto di metrologia «Gustavo Colonnetti» dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e la sua fusione con l'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». Su tale operazione, che si inseriva nel più generale processo di riordino degli enti di ricerca volto ad adeguarne le strutture al mutato contesto europeo e a favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca internazionali, la Commissione ebbe modo di esprimere osservazioni favorevoli alla Commissione consultiva in ordine alla riforma amministrativa, competente ad esprimere il parere di merito.

Nel giugno 2002, prosegue il relatore, la Commissione aveva peraltro espresso parere favorevole sulla nomina del professor Bava alla presidenza dell'Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferraris». A seguito della fusione, con decreto in data 7 aprile 2004, il Governo nominava quindi il professor Bava commissario straordinario del nuovo Istituto fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio di amministrazione e comunque per non oltre dodici mesi. Si tratta pertanto di procedere ora alla nomina dell'effettivo presidente ed a tal fine il Governo propone di confermare il professor Bava.

In considerazione del prestigioso *curriculum* del candidato, delle sue numerose pubblicazioni e degli alti incarichi finora ricoperti, il relatore dichiara di convenire senz'altro con la proposta del Governo e raccomanda pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente teatrale italiano (n. 144)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali. Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore BARELLI (*FI*), il quale ricorda che lo scorso 15 aprile l'allora ministro per i beni e le attività culturali Urbani ha trasmesso la proposta di nomina in titolo, manifestando l'intenzione di confermare alla Presidenza dell'Ente teatrale italiano (ETI) l'attuale presidente Galdieri. È tuttavia intervenuta la crisi di Governo, cui ha fatto seguito la formazione di un nuovo Esecutivo che ha visto, fra l'altro, un avvicendamento alla guida del Dicastero per i beni e le attività culturali.

Inoltre, prosegue il relatore, il dottor Galdieri è stato nominato alla Presidenza dell'ETI nel luglio 2002, a seguito del decesso del precedente presidente, dottor Lucio Ardenzi, nominato nel marzo 2002. Il mandato triennale del dottor Galdieri scadrà pertanto solo nel luglio 2005.

In considerazione del tempo ancora intercorrente fino alla scadenza del mandato del dottor Galdieri, nonché dell'opportunità di consentire al nuovo Ministro di svolgere le proprie valutazioni, propone quindi di soprassedere per il momento all'espressione del parere sulla proposta di nomina in titolo, invitando il Governo a ripresentare una nuova proposta nell'imminenza della scadenza del termine.

Conviene la Commissione.

Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (n. 477)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore GABURRO (*UDC*), il quale sottolinea preliminarmente che il provvedimento in titolo reca la proposta di ripartizione degli stanziamenti sia del Fondo per l'edilizia universitaria che per il Fondo per l'università e la ricerca, quantificati dalla legge finanziaria per il 2005.

Passando anzitutto a considerare il Fondo per l'edilizia, il relatore rileva con favore l'incremento dell'ammontare complessivo, ora pari 154.430.000 euro, rispetto a quanto previsto nella proposta di riparto dello scorso anno.

Tiene tuttavia a precisare che, in considerazione della necessità di significativi interventi sulle strutture universitarie, connessi fra l'altro alle

rilevanti riforme introdotte negli ultimi anni, occorrerebbero investimenti aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel corso della manovra di bilancio.

Quanto alla proposta di ripartizione del Fondo per l'università e la ricerca, essa reca uno stanziamento complessivo pari a 240.644.622 euro, anch'esso superiore rispetto a quanto previsto dalla proposta di ripartizione dello scorso anno.

In particolare, rispetto al 2004, egli rileva con favore l'incremento destinato alla ricerca in Antartide, pari a circa 500.000 euro, nonché quello del Fondo per gli investimenti nella ricerca di base (FIRB), pari a 2.000.000 di euro. Risultano invece confermate le somme dirette alla diffusione della cultura scientifica, nonché ai Progetti universitari di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN).

Nel ribadire il proprio convincimento in merito al carattere strategico degli investimenti per l'università e la ricerca per lo sviluppo del Paese, il relatore coglie l'occasione per sottolineare anche l'importanza degli interventi individuati dal decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005 (atto Senato n. 3344), recante il Piano di azione per lo sviluppo economico, attualmente all'esame dell'Aula.

Al riguardo, giudica essenziale favorire maggiori investimenti in ricerca da parte del settore privato, anche al fine di allineare il Paese alle principali realtà europee, nelle quali la quota di tali investimenti sul totale è pari a due terzi.

Risulta altresì a suo avviso indispensabile che lo Stato e gli enti territoriali si facciano carico di sostenere le famiglie nello sforzo di assicurare investimenti sulla formazione dei giovani.

Nel ribadire l'auspicio di un incremento dei Fondi destinati alle università e alla ricerca, egli raccomanda conclusivamente l'espressione di un parere favorevole sull'atto in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BRIGNONE (*LP*), il quale sollecita anzitutto la Commissione a svolgere una riflessione sulle scelte strategiche che la ripartizione in titolo sottintende, più che sull'entità complessiva degli accantonamenti, determinati del resto in sede di manovra finanziaria.

Ricorda infatti che si tratta di un provvedimento di particolare importanza per il funzionamento degli istituti scolastici, ai quali spetta la formu-

lazione e l'aggiornamento del piano dell'offerta formativa, quale massima espressione della loro autonomia.

Dopo aver dato conto di come la dotazione finanziaria del Fondo si è evoluta nel tempo (a partire dall'impennata del 1999 a sostegno dell'avvio dell'autonomia scolastica per poi ridursi via via negli anni fino a raggiungere gli attuali euro 196.900.588), invita pertanto – al di là dell'analisi comparativa delle dotazioni finanziarie nei vari anni, che non rappresentano oggetto di esame in questa sede – a rivolgere l'attenzione in modo specifico ai criteri adottati per la ripartizione.

Al riguardo, pur non ravvisando, almeno nell'impianto dei criteri di ripartizione e nelle indicazioni, novità particolarmente rilevanti, ritiene indispensabile svolgere alcune valutazioni.

Per quanto concerne gli interventi prioritari, indicati al paragrafo n. 1, rileva ad esempio che le lettere a), b), e) e g) risultano identiche rispetto all'anno scorso e la lettera c) evidenzia il medesimo contenuto. Per quanto concerne la lettera d), viene introdotto un preciso riferimento agli interventi per il potenziamento delle competenze di base relative all'insegnamento dell'italiano, della matematica e della scienza. Nella lettera f), mentre rimangono immutate le iniziative per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di *handicap*, in particolare sensoriale, compaiono iniziative dirette alla specifica formazione del personale docente, predisposte e realizzate dalle istituzioni scolastiche, anche in collegamento con gli Istituti atipici, ovvero promosse dal Ministero mediante convenzioni con Istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di *handicap*. La lettera h) individua, come già lo scorso anno, l'attività da porre in essere, in collaborazione con regioni ed enti locali, per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, la diffusione e il potenziamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore e lo sviluppo dell'educazione permanente. Scompare quest'anno l'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione.

Il paragrafo n. 2 reca la specificazione degli interventi. Alcuni sono identici, anche nel testo, rispetto a quelli dello scorso anno, oppure semplicemente riformulati. La novità riguarda gli interventi per l'educazione motoria nella scuola primaria, che saranno rivolti al sostegno della pratica motoria e presportiva con la realizzazione di attività anche complementari da avviarsi nell'*extra* scuola. Appaiono altresì le nuove iniziative relative all'educazione alla salute consistenti, tra l'altro, in interventi di informazione e formazione per studenti, famiglie e docenti anche al fine di prevenire malattie e disagi dell'età adolescenziale e giovanile e di rimuovere pregiudizi nei confronti delle malattie mentali.

Passando al paragrafo n. 4, recante in sostanza la ripartizione delle somme destinate agli interventi, il relatore dà conto dei singoli importi, soffermandosi anzitutto sui 135.470.000 euro destinati agli interventi di cui alle lettere da a) ad e). Al riguardo, rileva che l'ammontare destinato a tale finalità è aumentato rispetto all'anno scorso (quando furono assegnati 126.002.000 euro). In particolare, rimane immutato l'importo di 21

milioni di euro per le attività di formazione ed aggiornamento del personale della scuola; risultano invece incrementati l'importo per garantire l'insegnamento della lingua inglese e dell'informatica nella scuola primaria e per il potenziamento della cultura scientifica, nonché il fondo per i progetti promossi e realizzati a livello nazionale in coerenza con il processo di riforma. Sono altresì garantiti per il medesimo importo (400.000) i programmi comunitari in materia formativa, mentre scompare la dotazione finanziaria per l'utilizzo via *web* del sistema bibliotecario nazionale. I progetti finalizzati all'innovazione didattica mediante supporti informatici e telematici vengono infine parzialmente agganciati ad altri paragrafi.

La somma residua di 109.535.000 euro, dopo aver dedotto la somma di 10.255.000 euro per iniziative complementari ed integrative a favore degli studenti e di 7.000.000 di euro, complessivamente destinati al sostegno della pratica motoria e presportiva nella scuola primaria e ad iniziative relative all'educazione alla salute, viene assegnata alle istituzioni scolastiche soprattutto per la realizzazione del piano dell'offerta formativa. Anche in questo caso, la cifra risulta incrementata rispetto allo scorso anno, quando la somma residua fu di 105.765.000 euro, a cui occorreva dedurre 13.255.00 euro per le finalità predette.

Di tali assegnazioni, quest'anno il 44 per cento andrà alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (mentre l'anno scorso era il 48 per cento). Naturalmente – registra il relatore – il riparto avviene in proporzione alle dimensioni delle istituzioni scolastiche, oltre che in relazione alle unità di personale e al numero degli allievi. Il 36 per cento viene suddiviso tra tutte le istituzioni scolastiche, incluse quelle secondarie di secondo grado, con i medesimi criteri (mentre l'anno scorso era il 37 per cento). È invece incrementata dal 15 al 20 per cento la parte che rimane a disposizione degli uffici scolastici regionali per gli interventi di loro competenza, fra cui quelli perequativi.

Rimane poi immutata la somma di 10.986.588 euro per gli alunni in situazione di *handicap*, mentre sale a 20.000.000 di euro dai precedenti 17.000.000 la somma per gli interventi perequativi diretti al sostegno delle attività riferite all'area di professionalizzazione degli istituti professionali.

Cresce altresì (da 10 a 20 milioni di euro) la dotazione per la realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, mentre viene quasi dimezzata la somma per l'istruzione e la formazione tecnico-superiore e l'educazione permanente (da 15.000.000 di euro a 8.404.000).

Rimane infine immutata la dotazione di 2.040.000 euro per l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).

Il relatore illustra infine il paragrafo n. 5, relativo alle modalità di gestione delle somme. Al riguardo, precisa che dell'importo di 135.470.000 euro, da assegnare agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche per una immediata utilizzazione a livello decentrato, la quota di 25.935.000 euro è da destinare all'Amministrazione centrale per la realizzazione di attività e programmi di carattere nazionale, ivi comprese le ini-

ziative realizzate dalle scuole paritarie. I 20 milioni di euro della lettera g) saranno assegnati direttamente alle istituzioni scolastiche. L'importo di 28.404.000 della lettera h) sarà utilizzato, per 1.900.000 euro, dagli uffici dell'Amministrazione centrale e, per la restante somma, dagli uffici scolastici regionali per gli accordi da stipularsi con le regioni. La dotazione destinata all'INDIRE, di cui alla lettera i), sarà infine assegnata agli uffici dell'Amministrazione centrale, che la trasferiranno all'ente competente per funzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

452^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile 2005.

Il presidente GRILLO dichiara aperta la discussione generale sulla proposta di parere già illustrata dal relatore, senatore Cicolani, riferita all'atto del Governo in titolo.

Il senatore Paolo BRUTTI (*DS-U*) interviene nel dibattito proponendo la soppressione dell'osservazione relativa al collocamento dei segnali di cui all'articolo 712 del codice della navigazione e dei compiti posti a carico del gestore aeroportuale.

Il relatore CICOLANI (*FI*) dichiara di condividere la modifica proposta dal senatore Paolo Brutti e riformula pertanto in tal senso la sua proposta di parere.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente GRILLO dichiara chiusa la discussione generale. I senatori Paolo BRUTTI (*DS-U*) e VERALDI (*Mar-DL-U*), a nome dei rispettivi gruppi, dichiarano la propria astensione.

Il presidente GRILLO, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il parere favorevole con osservazioni riformulato dal relatore (riportato in allegato al resoconto della seduta odierna) che risulta approvato.

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112. Rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile 2005.

Il relatore, senatore PESSINA (*FI*), chiede un breve rinvio dell'esame per un ulteriore margine di tempo necessario a completare la redazione del parere relativo al provvedimento in titolo.

La Commissione consente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 481

La 8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, il nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481),

premesso che

– con l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004 n. 265, di conversione del decreto legge 8 settembre 2004 n. 237, al fine di migliorare il livello di tutela dei diritti del passeggero e di sicurezza del trasporto aereo, di razionalizzare e semplificare l'assetto normativo e regolamentare nel settore dell'aviazione civile e delle gestioni aeroportuali, il Governo è stato delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (a cui si è aggiunto il concerto del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia), uno o più decreti legislativi per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

– i decreti legislativi e le eventuali modifiche devono conformarsi ai principi e ai criteri direttivi indicati, garantendo altresì il necessario coordinamento con la normativa comunitaria e internazionale e, in particolare, con gli obblighi assunti con la ratifica della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale;

– il Governo deve perseguire, ai sensi di legge, oltre alla razionalizzazione dell'assetto normativo nel settore dell'aviazione civile, la finalità dell'innalzamento del livello di sicurezza del trasporto aereo, mentre in relazione ai principi e criteri direttivi debbono essere affrontati gli aspetti nevralgici (organizzazione, fonti, aeroporti, servizi) del quadro normativo di riferimento del settore medesimo;

– la riforma non può comportare ulteriori oneri per la finanza pubblica;

– il Governo ha predisposto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della citata legge di delega, uno schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare nella seduta del Consiglio dei ministri del 14 gennaio

2005, recante uno schema di nuovo articolato della parte aeronautica del codice della navigazione, e sul quale l'ottava Commissione del Senato della Repubblica si è espressa favorevolmente in data 2 marzo 2005, con alcune condizioni ed osservazioni, essendo chiamata dalla legge ad esprimere un parere preliminare che indichi specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della legge di delegazione;

– il Governo medesimo, dopo aver apportato varie modifiche, in gran parte sollecitate dalle competenti Commissioni parlamentari, nonché dalla Conferenza Stato-Regioni, ha riapprovato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2005, in sede di seconda valutazione preliminare, lo schema di decreto legislativo in discussione, che è stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia per il prescritto parere definitivo;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) è necessario effettuare un'ulteriore valutazione circa l'opportunità di porre rimedio normativo ad eventuali disparità di trattamento relative all'utilizzazione degli elicotteri;

b) pur prendendo atto dell'opera di individuazione degli assetti organizzativo-funzionali a livello aeroportuale, con il recepimento dell'osservazione in merito ad una precisa definizione degli ambiti di manovra del gestore, e della difficoltà di trovare definizioni sufficientemente precise delle nozioni di «aeroporto» e di «aeroporto di interesse nazionale», nonché della possibilità di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo codice, è necessario ribadire l'esigenza di una definizione puntuale delle competenze e delle responsabilità di tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito aeronautico;

c) all'articolo 703, in relazione alla cessazione del rapporto di concessione, appare coerente il riconoscimento dell'ammortamento residuo degli investimenti, a carico del concessionario subentrante, non rimesso ad una mera facoltà;

d) all'articolo 705, in ordine alle funzioni del gestore aeroportuale, non appare sufficientemente chiarito, alla lettera f), cosa si intenda per «struttura aeroportuale» e quali siano gli effetti che ne conseguono sulla gestione e manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL), che non risultano più nel testo del provvedimento. A tale riguardo deve essere chiarito che la manutenzione dei medesimi impianti deve essere gestita dall'ENAV;

e) appare opportuno l'inserimento, all'articolo 20, della previsione di una entrata in vigore della disciplina novellata del Codice posticipata rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo stesso: ciò permetterà infatti di porre in essere le attività propedeutiche all'attuazione della nuova normativa nonché l'effettiva operatività delle disposizioni transitorie di salvaguardia contenute nel decreto (si veda ad esempio la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2, sui procedimenti in corso per il rilascio delle gestioni aeroportuali) contenute nel decreto.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

308^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino, Dozzo e Scarpa Bonazza Buora.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI, informato che si sono testé concluse le audizioni informali, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti dell'ISMEA sulle competenze in materia creditizia, finanziaria e assicurative e dei rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti e CIA sullo schema di decreto legislativo n. 466, in materia di regolazione dei mercati, e preso altresì atto che l'orario della seduta pomeridiana dell'Assemblea è stato anticipato alle ore 16, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, alla seduta già convocata per domani, mercoledì 4 maggio, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

310^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ZANOLETTI

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile scorso.

Il senatore VIVIANI (*DS-U*) interviene nel dibattito, evidenziando che i contenuti della direttiva 2002/73/CEE risultano molto più ampi di quelli oggetto dello schema di decreto legislativo in titolo, che pone in essere quindi un'attuazione del tutto riduttiva e minimale dei profili comunitari in questione, tralasciando in particolare di introdurre nell'ordinamento interno taluni aspetti particolarmente innovativi, contenuti nella direttiva in corso di recepimento.

Pertanto, risultano velleitarie e non rispondenti al vero le affermazioni – inserite nell'ambito della relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in titolo – su una presunta posizione di avanguardia della normativa italiana per quel che concerne la parità di trattamento tra uomini e donne nei luoghi di lavoro. Questa trionfalistica tesi prescinde del tutto, infatti, da una verifica puntuale circa lo stato di attuazione di tale normativa, che sarebbe stato invece opportuno effettuare e che avrebbe sicuramente evidenziato la sussistenza di rilevanti nodi problematici, soprattutto per quel che concerne il tasso di attività e di occupazione femminile, i livelli professionali concretamente raggiunti dalle donne, i livelli retributivi delle stesse, le condizioni di lavoro ed infine le molestie sessuali o di diverso tipo a cui sono soggette.

Il provvedimento in titolo – prosegue l'oratore – non recepisce una serie di importanti contenuti contemplati nella direttiva comunitaria in questione, quali la funzione di promozione della parità, la discriminazione, oltre che sul lavoro, anche nel campo della formazione professionale, la protezione della condizione biologica della donna in relazione alla gravidanza e alla maternità, la promozione delle condizioni di salute e sicurezza delle donne puerpere, gestanti e in allattamento, il diritto delle stesse a riprendere lo stesso lavoro o uno equivalente al termine del periodo di assenza per maternità nonché il diritto ad usufruire dei miglioramenti contributivi e normativi che avrebbero avuto durante l'assenza, il diritto individuale e non trasferibile al congedo di paternità dei lavoratori, l'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici volti a facilitare l'esercizio dell'attività professionale da parte del sesso sotto-rappresentato, o a evitare o a compensare svantaggi nelle carriere professionali, la concreta tutela della parità retributiva tra uomini e donne anche dopo la fine del rapporto di lavoro – compresa anche l'indennizzabilità del danno subito a seguito della violazione di detto precetto – la predisposizione di adeguati mezzi di protezione legale dei soggetti discriminati, tra i quali il potere delle associazioni collettive di avviare in tali casi apposite procedure, il ruolo centrale del dialogo sociale per un'azione preventiva anti-discriminazione.

Concludendo il suo intervento, il senatore Viviani propone di inserire nel parere che la Commissione si accinge ad esprimere, due osservazioni: la prima, volta ad integrare l'articolo 1 dello schema di decreto in titolo con il richiamo al principio di promozione delle opportunità attraverso azioni positive; la seconda, volta ad inserire all'articolo 2, comma 1, lettera b), il riferimento alle «disposizioni» – in aggiunta ai criteri, prassi, atti, patti o comportamenti, citati in tale norma – atteso che nel corpo delle disposizioni legislative e amministrative sono ravvisabili ancora profili di discriminazione di genere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZANOLETTI fa presente le audizioni informali, presso l'Ufficio di Presidenza, programmate nella seduta del 26 aprile 2005, relativamente allo schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro non avranno più luogo, in quanto il Governo ha informalmente preannunciato il ritiro dello schema di decreto legislativo in questione, manifestando altresì la propria disponibilità a esplicitare nel corso delle prossime sedute le ragioni sottese a tale scelta.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

265^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI rileva l'opportunità di un prossimo intervento in Commissione del nuovo Ministro della salute, così che questi illustri le linee cui intende improntare il proprio operato.

La Commissione conviene.

Il presidente TOMASSINI comunica quindi che è a disposizione dei Commissari il parere del 19 aprile 2005 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, inviato al Presidente del Senato, in merito al disegno di legge n. 404-B, concernente l'informazione scientifica farmaceutica.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) ritiene che l'Autorità non abbia cambiato impostazione, attenendosi a quanto espresso nella precedente segnalazione del 6 novembre 2001, relativa al disegno di legge allora in prima lettura.

Il presidente TOMASSINI concorda, pur sottolineando come sia comunque utile tenere conto del nuovo parere in ragione della sussistenza di due elementi di novità: il recente cambio al vertice dell'Autorità e la formulazione del nuovo successivamente all'approvazione con modifiche del testo da parte della Camera dei deputati.

IN SEDE REFERENTE

(3310) *Disciplina delle attività nel settore funerario*, approvato dalla Camera dei deputati

(1265) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo scorso con l'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 3310, già assunto come testo base.

Ha la parola il senatore MASCIONI (*DS-U*), il quale dà per illustrato l'emendamento 1.1.

Viene altresì dato per illustrato l'emendamento 1.2.

Il relatore DANZI (*UDC*) esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario CURSI esprime parere conforme a quello del relatore.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.17 e 2.18 sono dati per illustrati.

Il senatore MASCIONI (*DS-U*) dà per illustrati gli emendamenti 2.3, 2.7 e 2.13.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.5.

Il senatore LONGHI (*DS-U*) dà per illustrato l'emendamento 2.6.

Il senatore ULIVI (*AN*), intervenendo per illustrare l'emendamento 2.14, mette in evidenza come in alcune realtà locali vi siano cimiteri non comunali, la cui gestione è affidata, per antica tradizione, alle Misericordie, le quali non hanno istituzionalmente fine di lucro. A suo parere, è incongruo privarle della possibilità di svolgere ulteriori funzioni di servizio ai cittadini, quali l'attività di onoranze funebri e l'attività commerciale marmorea e lapidea. Illustra quindi brevemente l'emendamento 2.16, che osserva essere ispirato alla medesima logica di fondo.

Il relatore DANZI (*UDC*) si esprime in senso contrario rispetto agli emendamenti all'articolo 2. Invita altresì i presentatori a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18.

Il sottosegretario CURSI si esprime conformemente al relatore.

Il senatore ULIVI (AN) dichiara di accogliere l'invito e preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

L'emendamento 3.1 è dato per illustrato.

Il senatore DI GIROLAMO (DS-U) illustra l'emendamento 3.2, rilevando come esso abbia la finalità di agevolare i comuni nella predisposizione dei rispettivi strumenti urbanistici.

Gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 e 3.11 sono quindi dati per illustrati.

Il relatore DANZI (UDC) ed il sottosegretario CURSI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3310

Art. 1.

1.1

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I principi fondamentali cui deve ispirarsi la specifica disciplina in materia funeraria sono:

a) rispetto delle tradizioni religiose e delle convinzioni culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

b) uniformità del trattamento amministrativo dei dati concernenti i defunti, nonché del rilascio di autorizzazioni di competenza dello stato civile;

c) a pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria corrispondono un'adeguata tutela e una corretta informazione della persona che si avvicina a tali servizi;

d) garanzia del rispetto della dignità di ogni persona e diritto di ognuno di potere liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione».

1.2

ACCIARINI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) rispetto delle convinzioni religiose, culturali ed etiche dei cittadini riguardo agli atti di devozione, di pietà e di memoria verso i defunti, a garanzia dei diritti essenziali della popolazione su tutto il territorio nazionale e della uniforme tutela delle condizioni igienico-sanitarie;

Art. 2.**2.1**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 337 ivi richiamato,, dopo le parole: «di intesa con gli enti locali interessati» inserire le seguenti: «e su conforme parere del Consiglio delle autonomie locali».

2.2

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 337 ivi richiamato, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «entro il termine di sei mesi dalla approvazione della presente legge».

2.3

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 337 ivi richiamato, dopo la parola: «regionali» inserire le seguenti: «entro il termine di mesi sei dalla approvazione della presente legge».

2.4

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 337 ivi richiamato, sostituire le parole: «Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi» con le seguenti: «I crematori».

2.5

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 337 ivi richiamato, sostituire le parole: «Ad esclusione dei crematori mobili, quelli fissi» con le seguenti: «I crematori».

2.6

LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, capoverso 2 dell'articolo 337 ivi richiamato, aggiungere in fine le seguenti parole: «Fino all'approvazione da parte della regione del piano di individuazione degli ambiti territoriali, viene considerato come ottimale l'ambito territoriale di ciascun comune».

2.7

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3 dell'articolo 337 ivi richiamato, con il seguente: «3. I cimiteri ed i crematori sono opere pubbliche dei comuni, in forma singola o associata, per la cui realizzazione e gestione, oltre la gestione in economia diretta, si applicano le norme di cui al Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni e quelle sulla finanza di progetto di cui all'articolo 37-bis e seguenti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. I cimiteri particolari ed i crematori esistenti alla data di entrata in vigore dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, restano di proprietà di chi ne possa provare la titolarità. Essi sono sotto la sorveglianza dell'Autorità comunale e, per gli aspetti igienico sanitari, dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente».

2.8

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 3, lettera a) dell'articolo 337 ivi richiamato, sostituire le parole: «enti morali senza fini di lucro che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione» con le seguenti: «associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno tra i propri fini la cremazione dei cadaveri».

2.9

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), dell'articolo 337 ivi richiamato sostituire le parole: «dall'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267» con le seguenti: «Titolo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni».

2.10

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 3, lettera b), dell'articolo 337 ivi richiamato sostituire le parole: «enti morali senza fini di lucro, che hanno tra i propri scopi il servizio della cremazione» con le seguenti: «associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che hanno tra i propri fini la cremazione».

2.11

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 337 ivi richiamato sostituire le parole: «comprovano il possesso di idonee garanzie sulla propria solidità economica e finanziaria e si obbligano alla sottoscrizione di garanzia» con le seguenti: «si obbligano alla sottoscrizione di garanzia sulla propria solidità economica e finanziaria e capacità di fornire il servizio secondo i livelli di qualità richiesti dal contratto di servizio».

2.12

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 337 ivi richiamato, dopo le parole: «sottoscrizione di garanzia» inserire le seguenti: «e alla conseguente prestazione».

2.13

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Al comma 1, capoverso 5, dell'articolo 337 ivi richiamato, dopo le parole: «gli ulteriori atti opportuni» aggiungere le seguenti: «, assumendo la qualità di creditore privilegiato nelle procedure concorsuali e con titolarità all'esecuzione su ogni cespite riferibile al soggetto affidatario o ad

esso collegabile, anche in deroga alle disposizioni sulla responsabilità delle persone giuridiche.».

2.14

ULIVI, BOLDI

Al comma 1, sopprimere il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato.

2.15

CARRARA, TOMASSINI, DANZI, *relatore*, COZZOLINO, BIANCONI, BOLDI, Paolo DANIELI, SALZANO, SAMBIN, SANZARELLO, TATÒ, TREDESE, ULIVI

Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato con il seguente:

«8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, e di cui al precedente comma 3, lettera *b*), è incompatibile con l'attività di onoranze funebri. Tale incompatibilità non si applica alle persone giuridiche che operano senza fini di lucro e gestiscono cimiteri di proprietà o in concessione o convenzione. È, altresì, incompatibile l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.».

2.16

ULIVI, BOLDI

Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato con il seguente:

«8. La gestione dei servizi cimiteriali in affidamento, e di cui al comma 3, lettera *b*) del presente articolo, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri. L'incompatibilità non si applica alle persone giuridiche che operano senza fini di lucro e gestiscono cimiteri di proprietà o in concessione o convenzione. È altresì incompatibile l'attività commerciale marmorea e lapidea sia interna che esterna al cimitero.».

2.17

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato con il seguente:

«8. La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, intendendosi per tali le operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni».

2.18

TONINI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, dopo il capoverso 8 dell'articolo 337 ivi richiamato aggiungere il seguente:

«8-bis. L'incompatibilità non si applica alle persone giuridiche che operano senza fini di lucro e gestiscono cimiteri di proprietà o in concessione o convenzione».

Art. 3.**3.1**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 338 ivi richiamato aggiungere in fine le seguenti parole: «Il vincolo di rispetto cimiteriale costituisce norma igienico-sanitaria cui gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente attenersi».

3.2

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, capoverso 4, dell'articolo 338 ivi richiamato sostituire le parole da: «purché non oltre i seguenti limiti» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «purché non oltre il limite di 50 metri dal perimetro e non vi ostino ragioni igienico-sanitarie. Per le sepolture di sole urne ci-

nerarie o di cassette di resti ossei il limite anzidetto può essere ridotto fino a 25 metri».

Conseguentemente, al capoverso 5, sopprimere il primo periodo.

3.3

LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO

Al comma 1, sostituire il capoverso 8, dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«8. La cappella privata gentilizia costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*, di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze per la famiglia proprietaria.».

3.4

ACCIARINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 8, dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«8. La cappella privata familiare costruita fuori del cimitero può essere destinata solo alla tumulazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, ceneri e ossa di persone della famiglia che ne è proprietaria, degli aventi diritto, dei conviventi *more uxorio*, di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze per la famiglia proprietaria.».

3.5

MASCIONI, BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI

Al comma 1, sostituire il capoverso 9 dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«9. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'unità sanitaria locale competente. I progetti riportano, oltre alle ca-

ratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico».

3.6

ACCIARINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 9 dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«9. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle private familiari sono approvati dal comune, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, con oneri interamente a carico del richiedente, sentita l'unità sanitaria locale competente. I progetti riportano, oltre alle caratteristiche della cappella, anche l'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica. I tumuli presenti nelle cappelle private gentilizie devono rispondere ai requisiti prescritti per le sepolture private nei cimiteri. Le cappelle non sono aperte al pubblico».

3.7

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire il capoverso 10 dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«10. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle gentilizie sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge».

3.8

ACCIARINI

Al comma 1, sostituire il capoverso 10 dell'articolo 338 ivi richiamato con il seguente:

«10. La costruzione, modifica, ampliamento e uso delle cappelle private familiari sono consentiti soltanto quando sono circondate da una zona di rispetto con un raggio, dal perimetro della costruzione, minimo di 25 metri e massimo di 50 metri, e sono dotate di una capienza massima per quindici feretri ed eventualmente di ossario o cinerario. La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengono la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. È possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione dei cadaveri, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge».

3.9

DI GIROLAMO, LONGHI, MASCIONI, BETTONI BRANDANI

Al comma 1, capoverso 11 dell'articolo 338 ivi richiamato, aggiungere dopo la parola: «edifici», ove ricorre, la seguente: «pubblici».

3.10

ACCIARINI

Al comma 1, capoverso 11 dell'articolo 338 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Questi cimiteri di urne possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da associazioni che abbiano tra i propri fini la cremazione dei propri soci e la conservazione delle loro ceneri;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati».

3.11

BETTONI BRANDANI, LONGHI, DI GIROLAMO, MASCIONI

Al comma 1, capoverso 11 dell'articolo 338 ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Questi cimiteri di urne possono:

a) essere realizzati dai comuni, anche secondo le forme associative loro consentite o da associazioni che abbiano tra i propri fini la cremazione dei propri soci e la conservazione delle loro ceneri;

b) essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti o, nel caso di cimiteri di urne di proprietà di associazioni di promozione sociale ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che abbiano tra i propri fini la cremazione, direttamente da tali enti sotto la vigilanza del comune ove questi cimiteri di urne sono ubicati».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

421^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio Tortoli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3188) BERGAMO e MONCADA. – *Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costruzione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento – fresato di conglomerato bituminoso*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PONZO (FI) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che in Italia per asfalto si intende il conglomerato bituminoso, sostanza assoggettata alle disposizioni europee che disciplinano le sostanze pericolose in tema di rifiuti. Sulla questione della pericolosità, la direttiva 67/548/CEE esclude il bitume dall'elenco delle sostanze considerate pericolose, a differenza del catrame e delle miscele contenenti catrame. Inoltre, le disposizioni europee, volte a stabilire che il conglomerato bituminoso rientra tra i rifiuti non pericolosi, risultano essere state recepite in Italia con la direttiva interministeriale 9 aprile 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con i Ministri delle attività produttive, della salute e delle politiche agricole.

Ogni anno l'Italia produce circa 40 milioni di tonnellate di conglomerato bituminoso, utilizzando circa 2 milioni di tonnellate di bitume e circa 14 milioni di tonnellate di fresato. Tuttavia, soltanto il 18 per cento dell'asfalto fresato è reintrodotta nel circolo produttivo, mentre la parte restante non riutilizzata è spesso abbandonata in luoghi all'aria aperta, contribuendo al degrado dell'ambiente e del paesaggio. Tale situazione determina una significativa differenza tra l'Italia e gli altri Paesi industrializzati

nei quali il riciclaggio delle pavimentazioni bituminose è un dato di fatto. Invece, le disposizioni del decreto legislativo n. 22 del 1997, nonché i provvedimenti attuativi in materia di riciclo risultano di difficile applicazione per il fresato bituminoso. Pertanto, l'adozione di nuove tecnologie per il riciclaggio bituminoso potrebbero arrecare alcuni vantaggi, riducendo l'apporto in discarica, il ricorso a cave, il consumo di petrolio e l'incidenza dei trasporti.

A tale scopo il disegno di legge in titolo propone di assoggettare i rifiuti di costruzione, con componente inerte superiore al 90 per cento, e il fresato bituminoso alle norme che disciplinano i rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. Di conseguenza, si prevede che il Ministro dell'ambiente apporti le relative modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998.

In conclusione, nel giudicare positivamente tale iniziativa legislativa, è auspicabile una sua rapida approvazione visto i vantaggi che determinerebbe.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

197^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PETRUCCIOLI comunica che in data 27 aprile 2005 il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Guido Crosetto e Antonio Palmieri, in sostituzione dei deputati Paolo Romani e Battista Caligiuri, entrati a far parte del Governo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE Petruccioli ricorda che, oltre ai deputati Romani e Caligiuri, sostituiti dai deputati Crosetto e Palmieri, è entrato a far parte del nuovo Governo anche il deputato Landolfi, con l'incarico di Ministro delle comunicazioni.

Ieri pomeriggio egli ha segnalato al Presidente della Camera dei deputati di non aver ancora ricevuto indicazioni in merito alla sostituzione del deputato Landolfi.

Il Presidente Casini gli ha fatto presente che non era stata formulata ancora alcuna designazione da parte del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale.

Egli stesso aveva quindi prospettato al Presidente della Camera dei deputati, che aveva con lui convenuto, la opportunità di rinviare fino alla ricostituzione del *plenum* della Commissione la votazione per la designazione dei componenti della Lista governativa per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI, in quanto la particolare modalità del sistema di votazione – voto limitato ad uno – fa sì che l'impossibilità di esprimersi per tutti i quaranta componenti della Commissione possa determinare un significativo mutamento dei risultati.

Peraltro egli aveva ricordato come la Commissione si fosse già espressa sulla necessità di designare i candidati prima della data – 10 maggio 2005 – in cui è convocata l'Assemblea che dovrà eleggere il nuovo Consiglio di amministrazione.

Il Presidente Casini si è dichiarato d'accordo con lui assicurando che farà in ogni caso pervenire la sostituzione del Ministro Landolfi prima della seduta della Commissione convocata alle ore 14 di domani.

Il deputato GIORDANO prende atto delle valutazioni di opportunità politico-istituzionali svolte dal Presidente, fermo restando che la Commissione non è un collegio perfetto e che pertanto non vi sono ostacoli di natura formale per l'espressione del voto, rilevando come in ogni caso la maggioranza avrebbe fatto venir meno il numero legale.

Egli ritiene peraltro che la maggioranza debba essere incalzata affinché, se intende fare ostruzionismo alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione, questo venga fatto alla luce del sole e assumendosene la piena responsabilità.

In ogni caso egli fa presente che nella conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati di ieri il Presidente Casini, su richiesta dell'opposizione, ha dato assicurazione che, qualora entro domani mattina non sia pervenuta la designazione da parte del Gruppo parlamentare di Alleanza Nazionale, egli procederà comunque autonomamente alla nomina del nuovo componente.

Il deputato GIULIETTI, nel concordare con il deputato Giordano, ritiene apprezzabile la decisione del Presidente, a patto però che essa non determini un rinvio del voto superiore alle ventiquattro ore, dal momento che non si può consentire che trovino avallo eventuali volontà di ostruzionismo.

I Democratici di sinistra sono comunque disponibili fin da ora a svolgere ad oltranza successive votazioni fino a che non saranno individuati i sette nominativi previsti dalla legge.

Concordano il senatore FALOMI, il quale osserva che oltre al potere del Presidente della Camera di procedere autonomamente alla sostituzione di un commissario vi è anche un potere del Presidente della Commissione di procedere comunque alla votazione anche in mancanza della sostituzione del commissario dimissionario, il senatore BETTA, il quale osserva come al di là della condivisibile decisione di cortesia istituzionale del Pre-

sidente, vi sia un problema politico di ostruzionismo da parte della maggioranza, e che pertanto il ritardo non deve essere superiore alle ventiquattro ore, e il deputato GENTILONI SILVERI che ricorda e sottolinea l'impegno assunto da questa Commissione a fornire l'elenco dei sette nominativi al Ministro dell'economia prima della data in cui è convocata l'Assemblea dei soci della RAI.

Il senatore BOCO, che pur condivide la cortesia istituzionale manifestata dal Presidente, osserva però come sia necessario evitare che essa dia luogo ad un precedente pericoloso, in contrasto con la qualità di collegio imperfetto propria della Commissione. Egli raccomanda pertanto che in caso di eventuale ritardo della nomina, la Commissione proceda domani senz'altro al voto.

Il PRESIDENTE Petruccioli rinvia quindi la votazione alla seduta già convocata per domani e ricorda che dalle ore 15 di oggi è già convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per le ulteriori determinazioni sui lavori della Commissione.

Il deputato GIULIETTI ricorda come oggi ricorra la giornata mondiale per la libertà di informazione, che sembra essere stata totalmente ignorata dalla RAI.

In proposito egli auspica che l'azienda di servizio pubblico dia una adeguata visibilità almeno al problema dei giornalisti detenuti in numerosi paesi del mondo e di quelli tutt'oggi sequestrati in Iraq.

Egli si sofferma quindi sui problemi che già si stanno verificando con l'avvio della campagna referendaria, e in particolare fa presente che il Comitato per il «sì» ha segnalato fenomeni di impropria applicazione del regolamento approvato dalla Commissione nella parte in cui equipara la propaganda per l'astensione con quella del «no».

Infine il deputato Giulietti preannuncia l'invio alla Commissione degli eccellenti risultati di ascolto del programma «Uno Mattina», condotto da Franco Di Mare ed Enza Sampò, cui pure è capitato di dover subire inauditi attacchi da parte dei dirigenti dell'azienda nel corso della trasmissione stessa.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o simile**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
Roberto CENTARO

La seduta inizia alle ore 11.

Chiusura della discussione sulle problematiche concernenti la disciplina in materia di gestione e destinazione delle attività e dei beni sequestrati o confiscati ad organizzazioni criminali

Non essendovi iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e svolge la replica, rinviando ad altra seduta la presentazione di un documento di sintesi.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Intervengono gli onorevoli SINISI e LUMIA e i senatori FLORINO e NOVI per porre domande e sollecitare l'acquisizione di documenti.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni al riguardo.

La seduta termina alle ore 12,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo RUSSO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

**Audizione di Fabio Dattilo, dirigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di
Vicenza**

(Svolgimento e conclusione)

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Fabio DATTILO, *dirigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, al quale replica Fabio DATTILO, *dirigente del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia l'ingegner Fabio Dattilo, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

233^a Seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere su emendamenti all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore presidente FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo che, a suo avviso, non presentano profili problematici con riferimento al riparto di competenze legislative delineato dalla Costituzione; propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3013) FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con condizione)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, recante una novella alla legge n. 122 del 1989, in materia di parcheggi de-

stinati a pertinenza degli immobili; in particolare, il disegno di legge distingue tra i parcheggi delimitati con separazioni in muratura prevedendo che essi siano legati dal vincolo pertinenziale all'unità immobiliare e che quindi essi non possano essere ceduti separatamente da quella, e i parcheggi delimitati da semplici strisce colorate, denominati «posti auto», per i quali viene invece escluso tale vincolo, non prevedendosi quindi per essi il divieto di cessione separatamente dall'unità immobiliare. Osserva come tale disposizione sia riconducibile alla materia «ordinamento civile» di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera *l*) della Costituzione, pur presentando indubbi riflessi sulla gestione del territorio e più specificamente sull'assetto urbanistico. In particolare paventa che tale novella alla legislazione vigente possa incidere su quelle disposizioni che garantiscono il rispetto di una proporzione tra il volume dell'immobile e l'ampiezza dell'area destinata ai parcheggi dei proprietari dell'immobile stesso, funzionale appunto all'assetto urbanistico.

Interviene il senatore PASTORE (*FI*) sottolineando che con la novella proposta dal disegno di legge n. 3013 si realizzerebbe a suo avviso una irragionevole disparità di trattamento tra i proprietari di parcheggi realizzati in muratura, cosiddetti «box al chiuso», e quelli di parcheggi delimitati da semplici strisce, cosiddetti «posti auto».

Concordando con quanto segnalato dall'intervento del senatore Pastore, il relatore MAFFIOLI (*UDC*) propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che la novella all'articolo 9 della legge n. 122 del 1989 sia riformulata nel senso di garantire in ogni caso il rispetto del rapporto previsto dalla legislazione vigente tra il volume dell'immobile e l'area destinata a parcheggi dei proprietari dell'immobile stesso ed evitando irragionevoli disparità di trattamento tra i proprietari di box in muratura e quelli di semplici posti auto.

Concorda la Sottocommissione.

(3153) Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore MAGNALBÒ (*AN*) riferisce sul disegno di legge in titolo con il quale viene assegnato un contributo di 250.000 Euro alla Fondazione Asia-Europa, la cui finalità è quella del rilancio del dialogo e del partenariato euro-asiatico in campo politico, culturale e scientifico, promuovendo anche la migliore conoscenza reciproca attraverso l'organizzazione di eventi di particolare prestigio. Non rilevando profili problematici di carattere costituzionale propone alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(3263) Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri; Didoné

(Parere su ulteriori emendamenti alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente FALCIER (*FI*), in sostituzione del relatore designato, riferisce sugli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo; ricorda che la Commissione aveva formulato un parere con osservazioni sul medesimo disegno di legge n. 3263: gli emendamenti in esame, pur non dando seguito a tale parere, non presentano a suo avviso profili problematici di carattere costituzionale. Propone pertanto alla Sottocommissione di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo con il quale viene data attuazione a una delega conferita al Governo dalla legge comunitaria n. 306 del 2003. Lo schema recepisce nell'ordinamento italiano le modifiche alla direttiva 76/207/CEE apportate dalla più recente direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nella formazione e promozione professionali e nelle condizioni di lavoro. Segnala, in primo luogo, che alcuni ambiti di intervento della direttiva del 2002, pur richiamati dalla legge di delega, hanno già trovato ingresso e attuazione nell'ordinamento italiano, in particolare ad opera della legge n. 903 del 1977 e della legge n. 125 del 1991. Propone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di riformulare l'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*ter* sostituendo le parole «clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo», con le seguenti: «clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo», conformando in tal modo tale novella a quanto stabilito dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 76/207/CEE nel testo modificato dalla successiva direttiva del 2002; si invita altresì la Commissione di merito a segnalare al Governo l'opportunità di introdurre nell'articolo 2, comma 1, capoverso 2-*septies* anche l'esplicito riferimento ai rappresentanti dei dipendenti, come esplicitamente previsto dall'articolo 7 della richiamata direttiva, pur nella con-

sapevolezza che la dizione utilizzata dal richiamato capoverso *2-septies* potrebbe consentirne l'applicazione anche a detti rappresentanti. Segnala infine che non trova attuazione nello schema in esame il principio di delega di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *e*) della legge comunitaria n. 306 del 2003, ritenendo quindi opportuno invitare la Commissione di merito a segnalare tale circostanza al Governo.

Interviene quindi il senatore PIROVANO (*LP*) che chiede chiarimenti in merito alla disposizione di cui al capoverso *2-ter* sulla quale ha riferito il relatore: prospetta, in particolare, la possibilità di richiedere al Governo una riformulazione con l'inserimento della congiunzione disgiuntiva «o» in tutta l'elencazione, che quindi risulterebbe così formulata: «clima intimidatorio o ostile o degradante o umiliante o offensivo». Dovrebbe comunque essere chiarito che è sufficiente una sola delle caratteristiche indicate per qualificare il comportamento posto in essere come molestia a danno del lavoratore.

Il presidente FALCIER (*FI*) dà lettura del testo dell'articolo 2 della direttiva comunitaria, sottolineando che il testo del capoverso *2-ter*, come prospettato dal relatore, sia riproduttivo della disposizione contenuta nella direttiva stessa.

Il senatore PASTORE (*FI*) dichiara il proprio favore a un rilievo che inviti il Governo a valutare l'opportunità di una riformulazione in senso disgiuntivo dell'elencazione in questione, a maggiore tutela dei lavoratori; ricorda che la stessa relazione governativa allo schema in esame intende mantenere l'elencazione in senso disgiuntivo.

In conclusione il relatore MAFFIOLI (*UDC*) conferma la propria proposta di esprimersi in senso non ostativo con i rilievi già formulati, integrando quello relativo al capoverso *2-ter* nel senso di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di invitare il Governo a riformulare detta elencazione facendo riferimento a un «clima intimidatorio o ostile o degradante o umiliante o offensivo», chiarendo comunque che è sufficiente una sola delle caratteristiche indicate per qualificare il comportamento posto in essere come molestia a danno del lavoratore; il richiamato capoverso *2-ter* dovrebbe, in alternativa essere quanto meno riformulato facendo riferimento a un «clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo», in conformità a quanto previsto dalla direttiva comunitaria.

Concorda la Sottocommissione.

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori (Parere su emendamenti alla 12^a Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PIROVANO (*LP*) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi, in particolare sull'emendamento 4.1: tale proposta è volta a richiedere l'intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali affinché le regioni possano svolgere le attività di promozione di cui all'articolo 4. Considerato che le attività della cui promozione si tratta sembrano coinvolgere competenze regionali ritiene opportuno segnalare alla Commissione di merito tale emendamento, affinché ne valuti la compatibilità con le competenze regionali particolarmente in materia di agricoltura, nonché nella materia «ricerca scientifica». Propone pertanto di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con la osservazione testé formulata sull'emendamento 4.1 e un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GAGLIARDI dichiara di concordare con l'osservazione formulata dal relatore.

La Sottocommissione concorda con la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

146^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 8^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453): osservazioni non ostantive;

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnerò Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri: parere favorevole con osservazioni;

alla 12^a Commissione:

(3310) Disciplina delle attività nel settore funerario, approvato dalla Camera dei deputati;

(1265) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria: parere di nulla osta su testo e in parte contrario e in parte di nulla osta su emendamenti.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

454^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,55.

(3367) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella precedente seduta è emersa la richiesta di acquisire ulteriori chiarimenti in ordine ai profili finanziari del testo in esame ed invita pertanto il rappresentante del Governo ad esporre le informazioni eventualmente disponibili.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al dibattito che si è svolto nella precedente seduta sull'articolo 2 del provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, ha previsto la revisione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, delle aliquote e dei criteri di attribuzione dell'addizionale comunale e provinciale sui consumi di energia elettrica, disponendo nel contempo che i trasferimenti ai singoli enti locali fossero ridotti in misura corrispondente ai maggiori introiti derivanti dalla revisione delle aliquote. Tale norma, in particolare, dispone: per i comuni, da un lato, un aumento dell'aliquota dell'addizionale sui consumi delle utenze domestiche e, dall'altro, il venir meno dell'aliquota di addizionale sui consumi delle utenze non domestiche, passata alle province; per le province, l'acquisizione dell'aliquota di addizionale sui consumi delle utenze non domestiche, in precedenza spettante ai co-

muni. In fase di prima applicazione di detta disposizione, in assenza dei dati relativi al maggiore o minore gettito, rilevabile solo a conclusione dell'esercizio 2000, il Ministero dell'Interno ha decurtato, a decorrere dal 2000, il fondo ordinario (capitolo 1316) dell'importo complessivo di 586 miliardi di lire (circa 303 milioni di euro), dei quali 400 miliardi di lire (circa 207 milioni di euro) riferiti alle province e 186 miliardi di lire (circa 96 milioni di euro) ai comuni. Successivamente, nel corso dell'anno 2003, lo stesso Dicastero, sulla base dei dati sull'effettivo gettito inizialmente forniti dal Dipartimento per le politiche fiscali ed elaborati dall'Agenzia delle dogane, ha effettuato i previsti conguagli (pari a circa 747 milioni di euro) e proceduto ad erogare le corrispondenti somme agli enti interessati, verosimilmente nel presupposto che il Ministro dell'economia avesse accolto la correlativa richiesta di integrazione dello stanziamento del pertinente capitolo del proprio bilancio di previsione contestualmente avanzata. Tali conguagli, come segnalato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con nota n. 118771 del 26 novembre 2002, sono stati però operati senza considerare che, in fase di determinazione del gettito effettivo, non si era tenuto conto dell'attribuzione non più all'erario, bensì ai comuni, del gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 17, comma 7, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, disposta dal comma 10 dello stesso articolo 10 della legge n. 133 del 1999 e, cioè, dei cosiddetti recuperi per i consumi di energia elettrica nelle abitazioni di residenza anagrafica per le utenze sino a 3 Kw (fasce sociali).

Conseguentemente, il Ministero dell'economia non ha ritenuto di poter dar corso alla citata richiesta di integrazione della dotazione del capitolo 1316 del proprio stato di previsione – avanzata dal Ministero dell'Interno in sede di assestamento 2003 – ravvisando necessario acquisire il preventivo assenso del Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia delle dogane sulla correttezza di conguagli in parola. Successivamente, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle dogane, convenendo su quanto rappresentato dalla Ragioneria generale dello Stato con la citata nota del 26 novembre 2002, nel corso dell'anno 2004, hanno fornito i dati rettificati sull'effettivo gettito delle addizionali in questione; dati in base ai quali il Ministero dell'interno ha provveduto a rideterminare i conguagli, le cui risultanze hanno evidenziato che, in sede di prima determinazione ed erogazione degli stessi, ai comuni sono state corrisposte maggiori somme pari a complessivi 436 milioni di euro, il cui recupero è previsto avvenga in cinque anni, a decorrere dal 2005, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44.

Sottolinea altresì che proprio il mancato accoglimento della richiesta di integrazione di fondi, indotto dalla non correttezza dei conguagli, costituisce la ragione di fondo per cui nel formulare le previsioni del bilancio 2005 non si è tenuto conto degli effetti finanziari dei conguagli e, quindi, del recupero delle suddette maggiori somme corrisposte dal Ministero dell'Interno. Di tali effetti finanziari, essendo stata ormai asseverata la correttezza dei conguagli in parola, si terrà comunque conto in sede di determi-

nazione delle previsioni del bilancio 2006 e successivi; previsioni che comporteranno non già una riduzione, ma un incremento dei trasferimenti commisurato alla differenza tra le risultanze delle due suddette operazioni di conguaglio.

Il PRESIDENTE, per consentire al Relatore di predisporre un parere alla luce dei chiarimenti testé forniti, tenuto anche conto dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Sottocommissione conviene ed il seguito dell'esame viene pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori
Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
BUCCIERO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 8^a Commissione:

(3296) Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caperrini; Colasio ed altri: parere favorevole con osservazioni.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 2^a e 13^a RIUNITE

(2^a - Giustizia)

(13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA. – Introduzione nel codice penale del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (66).
- RIPAMONTI. – Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali (1741).
- RIPAMONTI. – Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali (1816).
- PASCARELLA ed altri. – Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l'ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati (2994).
- NESSA. – Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l'ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale (3027).
- SCALERA. – Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori (3088).
- TURRONI. – Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-*bis*, «Dei delitti contro l'ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia» (3167).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (406).

- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di usi civici (621).
- MANFREDI ed altri. – Usi civici (653).
- DI SIENA ed altri. – Disposizioni in materia di riordino di usi civici (1131).
- VICINI e GIOVANELLI. – Usi civici (1183).
- BONATESTA. – Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive (1241).

(Rinviati dall'Assemblea alle Commissioni 2^a e 13^a riunite nella seduta antimeridiana del 15 maggio 2003)

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)

(10^a - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (3328) *(Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Grandi ed altri).*
- PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione (2202).
- PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere (2680).
- CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari (2759).
- CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari (2760).

- MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari (2765).
 - PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento (3308).
 - e della petizione n. 808 ad essi attinente.
-

COMMISSIONI 10^a e 12^a RIUNITE

(10^a - **Industria, commercio, turismo**)
(12^a - **Igiene e sanità**)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia (697-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previa unificazione del disegno di legge d’iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d’iniziativa dei deputati Giuseppe Drago ed altri*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sugli effetti della Costituzione europea nell’ordinamento italiano con particolare riguardo alle fonti normative: audizione dei professori Beniamino Caravita di Toritto e Vincenzo Cerulli Irelli.

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (993).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. – Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (3400).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto – componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. – Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. – Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. – Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. – Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. – Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. – Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).

- BASSO e VIVIANI. – Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. – Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).
- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).

- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali, ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).
- ALBERTI CASELLATI. – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).
- *(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004)*
- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).

- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turrone ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

- STIFFONI ed altri. – Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14,15

IN SEDE DELIBERANTE

I. Discussione dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale (3128).
- DEMASI ed altri. – Istituzione della figura del responsabile condominiale della sicurezza (3309).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622).
- MANFREDI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di condominio (1659).
- BUCCIERO ed altri. – Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del codice civile agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attuazione del codice civile nonchè all'articolo 7 del codice di procedura civile circa la disciplina del condominio negli edifici (1708).
- TUNIS. – Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587).
- e delle petizioni nn. 9, 356 e 407 ad essi attinenti.

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale ed alle relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, in materia di introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3257).

- TURRONI. – Modifiche agli articoli 57, 57-bis, 58-bis e 596-bis del codice penale concernenti il reato di diffamazione a mezzo stampa (139).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (1296-B-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 10 novembre 2004, dell'articolo 2, commi 9, 10 e 14, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- PASTORE ed altri. – Revisione del procedimento disciplinare notarile. (1596).
- FALOMI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, in materia di cessione di parcheggi legati da vincolo pertinenziale (3013)
- CENTARO ed altri. – Modifiche alla disciplina in tema di emissione di misure cautelari (3237) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. – Disposizioni in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, per via telematica o con altri mezzi di diffusione (59).
- Norme in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante (3176) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani; Volontè; Siniscalchi ed altri; Cola; Anedda ed altri; Pisapia; Pecorella; Pisapia; Giulietti e Siniscalchi; Pisapia*).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche al codice di procedura civile (2430) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- CALVI ed altri. – Modifiche al codice di procedura civile (487).
- ALBERTI CASELLATI ed altri. – Procedure specifiche in materia di separazione personale dei coniugi (763).
- COSTA. – Modifica degli articoli 591-bis e 591-ter del codice di procedura civile (836).
- CAVALLARO. – Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo (1438).

- MUGNAI. – Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada (2047).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI ed altri. – Norme in materia di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1049).
- FASSONE ed altri. – Modifica della competenza per territorio relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata promossi da o contro magistrati (1884).
- FASSONE ed altri. – Composizione dell'organo giudiziario quando è imputato o parte un magistrato (1938).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza territoriale per i procedimenti riguardanti i magistrati (2406).
- CONSOLO. – Disciplina della competenza per materia per i procedimenti riguardanti i magistrati (2407).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto dell'atto normativo dell'Unione europea:

- Progetto di decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni di confisca (10027/04) (n. 5).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Concessione di un contributo volontario alla Fondazione Asia – Europa (ASEF), con sede in Singapore (3153).

IN SEDE REFERENTE

I. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, con Allegato, fatto a New Delhi il 28 novembre 2003 (3299).
- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989 (1959).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOCO ed altri. – Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo (38).
- PROVERA ed altri. – Nuove norme in materia di cooperazione allo sviluppo (1881).
- MORSELLI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo (2184).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (2393).
- SERVELLO ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (2471).
- Franco DANIELI ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo (2473).
- MALABARBA e Tommaso SODANO. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728).
- TONINI ed altri. – Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021).
- e della petizione n. 343 e dei voti regionali nn. 61 e 123 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa (n. 472).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa (n. 473).
- Programma di utilizzazione di contingenti delle Forze armate nei servizi di sorveglianza e controllo di obiettivi fissi, deliberato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 24 marzo 2005 (n. 474).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione del profilo di docente presso la Scuola di lingue estere dell'Esercito (3234).

II. Discussione del disegno di legge:

- Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:
- Nuovo schema di decreto legislativo recante: «Norme per la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione» (n. 481).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 483).

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame dell'atto:
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea: audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786)
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
 - CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004*)

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE. (n. 142).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (n. 143).
- Schema di riparto di una quota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2005, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 475).
- Relazione per l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per l'università e la ricerca e del Fondo per l'edilizia universitaria per l'anno 2005 (n. 477).

- Schema di direttiva per l'anno 2005 concernente gli interventi prioritari, i criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 440 del 1997, recante l'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi (n. 480).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (3400).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ACCIARINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni riguardanti il tempo pieno (3330).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (n. 453).

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle tipologie di intervento e degli importi erogabili ai fini della concessione dei contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di scambio viario intermodali (n. 464).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (n. 140).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci (n. 141).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 147).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva (n. 470).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).
- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali (3263) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Vernetti; D'Agrò ed altri; Didoné)*.

- CURTO. – Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale (2789).
- GUERZONI. – Norme per il divieto delle vendite «concatenate» e a difesa del consumatore (2251).
- VALLONE. – Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore (912).
- MONTAGNINO ed altri. – Disciplina della vendita diretta a domicilio (838).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (n. 145).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- CALDEROLI ed altri. – Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (396-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

- Deputato MIGLIORI ed altri. – Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (2970) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 5 ad esso attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento (2943).
- ACCIARINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (1437).
- RIPAMONTI e DEL PENNINO. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (2279).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Delega al Governo in materia di interventi a favore di soggetti affetti da epilessia e modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (1654).
- TOMASSINI. – Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (116).
- FORLANI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di autista soccorritore (2458).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina delle attività nel settore funerario (3310) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifica della legislazione funeraria (1265).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (710).
- BONATESTA e COZZOLINO. – Istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (1138).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo e istituzione dell'albo professionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (3172).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina del settore erboristico (2852) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori*).
- RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (53).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico (348).
- TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale (1124).
- CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico (1312).
- ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico (3274).
- e della petizione n. 283 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali (3236).
- TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria (1645) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità (1928) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali (2159) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e BIANCONI. – Integrazioni alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3116).
- ROLLANDIN. – Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3179).
- AMATO ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3220).

- ANGIUS ed altri. – Norme sulle tecniche di fecondazione medicalmente assistita (3221).
 - e della petizione n. 902 ad essi attinente.
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 15,30

IN SEDE REFERENTE

Esame del disegno di legge:

- Deputato VASCON ed altri. – Modifiche all'articolo 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di inserimento del falco e del falconiere intesi come ausiliari nei servizi aeroportuali per garantire la sicurezza dei voli (3334) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia (n. 146).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, dell'atto:
 - Schema di decreto legislativo recante il testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (n. 479).
- II. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, dei progetti di atti comunitari:
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie COM(2004) 139 definitivo (n. 6).

- Comunicazione della Commissione – Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario COM(2004) 140 definitivo (n. 7).
 - Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità COM(2004) 142 definitivo (n. 8).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale COM(2004) 143 definitivo (n. 9).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci COM(2004) 144 definitivo (n. 10).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14,15

INDAGINE CONOSCITIVA

Sui rapporti tra il sistema di gestione dell'anagrafe tributaria e le amministrazioni locali:

- Audizione del professor Roberto Serrentino.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

- Audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Daniele Caria.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

- Indagine conoscitiva sull'infanzia in stato di abbandono o semiabbandono e sulle forme per la sua tutela ed accoglienza.
 - Audizione del dottor Pasquale Andria, presidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
concernente il «Dossier Mitrokhin» e l'attività
d'Intelligence italiana**

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

Seguito dell'audizione del dottor Ilario Martella.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

Mercoledì 4 maggio 2005, ore 14

Audizione del direttore generale della Prevenzione sanitaria del Ministero
della salute, dottor Donato Greco.
